REGIONE LIGURIA

Genova, 23/01/2017

Prot. n. PG/2017/21523

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Classificazione: 2014/G11.6.3/42

Allegati: 1

VICE DIREZIONE GENERALE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SETTORE URBANISTICA

P.E.C.

AL COMUNE DI

FASCIA (GE)

Oggetto: Comune di Fascia (GE) – Piano Urbanistico Comunale.

Con la presente si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1356 del 30.12.2016 ad oggetto "Determinazioni regionali per la conclusione dell'iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b), della legge regionale n. 11/2015 e s.m.", in vista della definitiva approvazione del PUC a norma del medesimo art. 79, comma 3, lettera b), n. 3), come da ultimo modificato dall'art. 29 della l.r. n. 29/2016.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Arch. Antonio Gorgoni)

SCHEMA N. NP/27438
DEL PROT. ANNO 2016

N. 1356
IN DATA 30/12/2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3423 del 30/12/2016

OGGETTO : Comune di Fascia (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell'iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 11/2015 e s.m..

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Sonia Viale , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI		VOTI ESPRESSI		
				FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
	X	Giovanni Toti	- Presidente			
X		Sonia Viale	- Vice Presidente	X		
X		Giovanni Berrino	- Assessore	X		
	X	Ilaria Cavo	- Assessore			
X		Giacomo Raul Giampedrone	- Assessore	X		
X		Stefano Mai	- Assessore	X		
X		Edoardo Rixi	- Assessore	X		
X		Marco Scajola	- Assessore	X		
6	2			6		

RELATORE alla Giunta Marco Scajola e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 5 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
30/12/2016 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P ..... C ..... C .....
L'ISTRUTTORE
(Dott. Vincenzo Tarascio)

CODICE PRATICA :

fascia

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/27438 DEL PROT. ANNO.....2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

OGGETTO : Comune di Fascia (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell'iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 11/2015 e s.m..

DELIBERAZIONE	**N.**	1376 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN 30.12.2016 DATA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge Urbanistica Regionale) e successive modificazioni, come da ultimo modificata dalla legge regionale 18 novembre 2016, n. 29;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", che nella Parte seconda disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32, recante "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30.12.1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale)" e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 recante il "Riordino degli organi collegiali operanti in materia di territorio";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 in data 27 giugno 2006 e successive modificazioni e integrazioni recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. IN/2014/25557 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali";

Premesso che il Comune di Fascia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 130 del 7.5.1999;

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 5 del 5.4.2014, ha adottato, ai sensi dell'allora vigente art. 38 della citata l.r. n. 36/1997 e s.m., il progetto preliminare del Piano

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23.12.16 (Arch. Barbara Montarsolo)	Data - IL SEGRETARIO 30 DIC. 2016 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	**AUTENTICAZIONE COPIE**	**CODICE PRATICA** fascia
PAGINA : 1		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/27438 DEL PROT. ANNO.....2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

Urbanistico Comunale del proprio territorio, trasmettendo i relativi atti alla Regione ed all'Amministrazione Provinciale con nota n. 591 del 17.5.2014 pervenuta in data 20.5.2014, al fine dell'acquisizione dei pareri di rispettiva competenza ai sensi dell'allora vigente art. 39 della medesima l.r. n. 36/1997 e s.m.;

Che, successivamente, nei confronti del progetto preliminare di PUC come sopra adottato:

a) la Regione ha reso il prescritto parere di cui al citato art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1514 in data 5.12.2014 - sulla base del Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 124 del 2.12.2014 - preceduta dalla delibera di Giunta Regionale n. 1253 in data 14.10.2014 recante pronuncia favorevole relativamente alla sostenibilità ambientale del Piano, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ivi indicate da assolvere, da parte del Comune, in sede di progetto definitivo;

b) la Provincia di Genova ha reso il parere di competenza ai sensi del sopracitato art. 39 della l.r. 36/1997 e s.m. con delibera di Giunta provinciale n. 110 dell'11.8.2014, sulla base del Voto del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale n. 672/2014;

Che in seguito il Comune di Fascia con delibera consiliare n. 2 del 9.1.2016 ha adottato il progetto definitivo di PUC, ai sensi del sopravvenuto art. 79, comma 3, lett. b) della l.r. n. 11/2015, con contestuale richiesta alla Regione del nulla-osta sulle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico correlate al PUC e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla citata DGR n. 1253 del 14.10.2014, ed ha assoggettato il progetto definitivo adottato agli adempimenti di pubblicità-partecipazione a norma del ridetto articolo;

Che, in applicazione del sopravvenuto regime transitorio introdotto dalla citata l.r. n. 11/2015, si è svolta nei giorni 30.3.2016 e 20.4.2016 la Conferenza di servizi in seduta istruttoria propedeutica al conseguimento, in sede di successiva Conferenza di servizi decisoria, delle determinazioni della Regione di natura ambientale e territoriale-paesistica nonché delle determinazioni della Provincia di verifica di legittimità del P.U.C. rispetto alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale ed ai rilievi formulati nel parere come sopra espresso sul progetto preliminare dalla medesima Provincia;

Che il Comune di Fascia con delibera consiliare n. 24 del 29.7.2016, ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ai sensi del sopracitato art. 79, comma 3, lett. b) della l.r. n. 11/2015, con contestuale approvazione del progetto definitivo di PUC;

Che per la conclusione dell'iter formativo del PUC in applicazione del citato art. 79, comma 3, lett. b) n. 3) è stata convocata in data 7.9.2016 la Conferenza di servizi decisoria in seduta referente per l'illustrazione del progetto definitivo come da ultimo approvato in vista dell'assunzione delle determinazioni regionali e della Provincia;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23.12.16 (Arch. Barbara Montarsolo)	Data - IL SEGRETARIO (Dott. Roberta Rossi) 30 DIC. 2016

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA fascia
PAGINA : 2		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/27438 DEL PROT. ANNO.....2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

Che, per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Settore Regionale Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso al Comune la nota prot. n. PG/2016/280734 del 23.11.2016 relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella sopracitata DGR 1253/2014 – nota che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – contenente le indicazioni e le condizioni da assolvere, in vista della definitiva approvazione del PUC ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della l.r. n. 11/2015 come da ultimo modificata dalla l.r. 29/2016, per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC rispetto ai contenuti della sopracitata pronuncia di VAS;

Considerato che in data 1.12.2016, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata l.r. n. 11/1999 e s.m., è stato acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio -Sezione per la Pianificazione Territoriale e Urbanistica sulle varianti al PTCP correlate al PUC, parere reso con Voto n. 171/2016, e che in data 19.12.2016 la Commissione di lavoro, istituita per l'esame delle pratiche non più soggette all'obbligatorio parere del CTR, ha formulato le valutazioni di competenza in ordine alla rispondenza delle previsioni inserite dal Comune nel progetto definitivo di PUC ai rilievi espressi nel parere regionale reso sul progetto preliminare con DGR n. 1514 del 5.12.2014, indicando le prescrizioni comportanti l'adeguamento degli atti del PUC da parte del Comune – prescrizioni formulate al fine di assicurare la piena conformità del PUC rispetto alle indicazioni del vigente PTCP ed alla legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale – come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Che le suddette varianti al vigente PTCP - indicazioni dell'assetto insediativo di livello locale - come in dettaglio specificate nel sopra menzionato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 171/2016, consistono nelle seguenti riclassificazioni rappresentate nello stralcio cartografico allegato alla presente deliberazione:

- Località Cassingheno: Variante n. 1 (ambito AC-TNI) da IS-MA a ANI-MA
- Località Cassingheno: Variante n. 2 (ambito AR-TR) da ANI-MA a IS-MA
- località Carpeneto: Varianti nn. 3 e 4 (ambito AR-TR) da ANI-MA a IS-MA
- Località Beinaschi: Variante n. 5 (ambiti AR-TR, AR-TE-C e AR-TEP) da IS-MA a ID-CO e da ANI-MA a ID-CO;

Dato atto che le suddette varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ritenute meritevoli di approvazione non rientrano tra quelle sottoposte a specifico nulla-osta da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 80, comma 2, n.1) della l.r. n. 11/2015 e s.m., in quanto non riferite ai regimi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		fascia
PAGINA : 3		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/27438 DEL PROT. ANNO.....2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

Ritenuto che siano da condividere le valutazioni sul progetto definitivo di PUC espresse sotto il profilo urbanistico e territoriale-paesistico dal Comitato Tecnico Regionale per il Territorio nel sopracitato Voto n. 171/2016 e della citata Commissione di lavoro nella seduta del 19.12.2016 – come da documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – valutazioni che contengono anche le prescrizioni comportanti l'obbligo di adeguamento da parte del Comune degli atti del PUC, previa loro accettazione da parte del competente organo comunale in sede di approvazione definitiva del PUC ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b), n. 3) della l.r. n. 11/2015, come da ultimo modificato dall'art. 29, comma 1, lettera c) della sopracitata l.r. n. 29/2016;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche Abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i Lavoratori transfrontalieri

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'art. 80, comma 2, n. 1), della LR 11/2015 e s.m., per le motivazioni e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le varianti al PTCP previste dal progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Fascia in premessa specificate - come da elaborato riportante lo stralcio cartografico delle varianti all'assetto insediativo di livello locale del PTCP, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - dando atto che:

   a) rispetto ai rilievi regionali a suo tempo formulati nel parere reso sul progetto preliminare di PUC, ai sensi del previgente art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m., con DGR n. 1514 del 5.12.2014, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 171/2016 al fine di assicurare la piena rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante in quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP e la conformità alla legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;

   b) per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, il Settore Regionale Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso al Comune la nota prot. n. PG/2016/280734 del 23.11.2016 relativa alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate nella sopracitata DGR 1253/2014 – nota che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – contenente le indicazioni e le condizioni da assolvere, in vista della definitiva approvazione del PUC ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della l.r. n.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 23.12.16 (Arch. Barbara Montarsolo)	Data - IL SEGRETARIO (Dott. Roberta Rossi) 30 DIC. 2016

	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
ATTO	(Dott. Vincenzo Taricco)	fascia
PAGINA : 4		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/27438 DEL PROT. ANNO.....2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

11/2015 come da ultimo modificata dalla l.r. 29/2016, per conseguire la rispondenza del progetto definitivo di PUC rispetto ai contenuti della sopracitata pronuncia di VAS

2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e, integralmente, nel sito informatico regionale.

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE
23.12.16
(Arch. Antonio Giorgini)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
23 DIC 2016
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
30 DIC. 2016
(Dott. Roberta Rossi)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		fascia
PAGINA : 5		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/27438
DEL PROT. ANNO 2016

N. 1356
IN DATA :
30.12.2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio
Urbanistica - Settore

OGGETTO : Comune di Fascia (Ge): determinazioni regionali per la conclusione dell'iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b) della legge regionale n. 11/2015 e s.m..

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

- Documento contenente il voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione per la Pianificazione Territoriale e Urbanistica n. 171 dell'1.12.2016 e le valutazioni della Commissione di lavoro per l'esame delle pratiche non soggette all'obbligatorio parere del CTR;

- Nota del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile prot. n. PG/2016/280734 del 23.11.2016;

- Stralcio cartografico

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 26

---------- FINE TESTO ----------

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

ALLEGATO ALL'ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :
fascia

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

ORIGINALE

SCHEMA N..... NP/27438 DEL PROT. ANNO 2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

	REGIONE LIGURIA **Comitato Tecnico Regionale per il Territorio** Sezione Pianificazione Territoriale Urbanistica	*VOTO n. 171* *del 01.12.2016*
	Commissione di lavoro per l'esame delle pratiche non più soggette all'obbligatorio parere del CTR per effetto delle modifiche apportate alla lr n.9/1983 dalla lr n. 11/1999	**Seduta del 19.12.2016**
	Progetti definitivi dei Piani Urbanistici dei Comuni di: **FASCIA** **FONTANIGORDA** **GORRETO** **RONDANINA** **ROVEGNO**	

Il presente documento - oltre alle valutazioni per l'approvazione ai sensi dell'art.80 comma 2, n. 1) della lr 36/1997 e sm. delle varianti all'Assetto Insediativo del vigente PTCP nei termini di seguito indicati, sottoposte al parere del C.T.R. ai sensi della L.R. 11/1999 e s.m nella seduta del 1 dicembre 2016 con voto n. 171 del 1.12.2016 – riporta altresì le valutazioni conclusive di competenza regionale sui progetti definitivi di PUC rese dalla Commissione di Lavoro per le pratiche non soggette all'obbligatorio parere del CTR, nella seduta del 19.12.2016, sulla base dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici regionali, con riferimento ai contenuti dei PUC non soggetti all'obbligatorio parere del CTR.

In via preliminare si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli strumenti urbanistici dei cinque Comuni in oggetto indicati e degli atti assunti in vista della formazione dei rispettivi PUC, con indicazione della data della conferenza decisoria in sede referente del 7.9.2016 ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b), n. 3) della lr. 36/1997 e s.m..

	FASCIA	*FONTANIGORDA*	*GORRETO*	*RONDANINA*	*ROVEGNO*
SUG VIGENTE	*PRG*	*PRG*	*PRG*	*PRG*	*PDF*
APPROVAZIONE	*DPGR N.130* *7.5.1999*	*DPGR N.100* *29.6.2000*	*DPGR N 707* *13.10.1997*	*DPGR n.95* *29.3.1999*	*DPGR N.199* *11.8.1999*
ADOZIONE PUC PRELIMINARE	*DCC N.5* *DEL 5.4.2014*	*DCC N.2* *DEL 19.2.2014*	*DCC N.3* *DEL 15.3.2014*	*DCC N.2* *DEL 5.4.2014*	*DCC N.2* *DEL 29.3.2014*
TRASMISSIONE ATTI	*NOTA N.591* *DEL 17.5.2014*	*NOTA N.754* *DEL 16.4.2014*	*NOTA N.483* *DEL 15.4.2014*	*NOTA N.973* *DEL 29.4.2014*	*NOTA N.677* *DEL 3.4.2014*
PUBBLICAZIONI PRELIMINARE	*30/4/2014-30/7/2014 N.1 OSSERV.*	*26/3/2014-26/6/2014 N.1 OSSERV*	*30/4/2014-30/7/2014 N.33 OSSERV.*	*23/4/2014-22/7/2014 N.23 OSSERV.*	*2/4/2014-30/6/2014 N.8 OSSERV.*
DGR REGIONALI DEL 14.10.2014 CHIUSURA VAS- VOTO CTVAS 10.9.2014	*1253*	*1252*	*1251*	*1250*	*1249*
DGR REGIONALI del 5.12.2014 PARERE ART.39 EX LR 36/1997 SU VOTO CTR N.124 DEL 2.12.2014	*1514*	*1513*	*1515*	*1512*	*1511*
DGP Provincia di Genova parere	*DGP 110 Del 11.8.2014*	*DGP 113 Del 11.8.2014*	*DGP 112 Del 11.8.2014*	*DGP 111 Del 11.8.2014*	*DGP 108 Del 11.8.201410*
	DCC n.2 del	***DCC n.3 del***	***DCC n.8 del***	***DCC n.26 del***	***DCC n.34 del***

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch: Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

(Dott. Marcello Parasio)

ORIGINALE

SCHEMA N..... NP/27438 DEL PROT. ANNO 2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO PUC	*9.1.2016*	*13.2.2013*	*9.1.2016*	*19.12.2015*	*12.12.2015*
TRASMISSIONE ATTI CON NOTA COMUNE DI ROVEGNO, comune capofila, N.408 DEL 4.3.2016 *Pubblicazioni dal 9.3.2016 al 7.5.2016. Pervenuta una osservazione per Gorreto* *Conferenze istruttorie 30/3/2016 e 20/4/2016*					
	FASCIA	*FONTANIGORDA*	*GORRETO*	*RONDANINA*	*ROVEGNO*
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PUC	*DCC N.24 DEL 29.7.2016*	*DCC N.24 DEL 23.7.2016*	*DCC N.28 DEL 27.7.2016*	*DCC N.30 DEL 16.7.2016*	*DCC N.23 DEL 23.7.2016*

Sulla base dei contenuti dei pareri resi da Regione e Provincia sui progetti preliminari dei PUC, ai sensi del previgente art. 39 della lr. 36/97 e s.m., i cinque Comuni hanno proceduto, in collaborazione con la Provincia di Genova, ad adottare i progetti definitivi di PUC assumendo le relative deliberazioni tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 ai sensi del combinato disposto del previgente art.40 della lr 36/1997 e dell'art.79 comma 3) lettera b) della lr 11/2015.

Successivamente con le DCC n. 24 del 29.7.2016 (FASCIA), n.24 del 23.7.2016 (FONTANIGORDA), n.28 del 27.7.2016 (GORRETO), n.30 del 16.7.2016 (RONDANINA) e n.23 del 23.7.2016 (ROVEGNO) i Comuni hanno approvato i Progetti Definitivi di PUC, comportanti richieste di varianti all'assetto insediativo di livello locale del PTCP.

In parallelo alla fase di pubblicità/partecipazione si sono svolte le Conferenze di Servizi istruttorie di cui all'art. 79, comma 3, lett. b), n.1) della lr n. 11/2015 presso la sede della Città Metropolitana, Direzione Territorio e Mobilità, per l'illustrazione dei PUC in data 30.3.2016 e 20.4.2016, mentre la seduta di conferenza decisoria in sede referente, ai sensi del citato art.79, comma 3, lett. b) , n.3), si è svolta in data 7.9.2016.

I progetti definitivi di PUC, come di seguito in dettaglio descritto, contengono:
- parti comuni a tutti i Comuni afferenti la descrizione fondativa, gli obiettivi e la struttura con le relative norme;
- parti specifiche ed approfondimenti peculiari riferiti ad ogni singolo Comune

Le Amministrazioni Comunali, non essendo ancora costituite in Associazione Intercomunale avente valore giuridico, hanno adottato il proprio singolo progetto definitivo di PUC costituito dalle componenti generali e specifiche sopra indicate con atti autonomi.

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI DEL PARERE REGIONALE SUI PROGETTI PRELIMINARI DEI CINQUE PUC RISPETTO ALLA COERENZA CON IL VIGENTE PTPC

Valutazioni comuni ai cinque PUC.

Conformità con il PTCP. I progetti preliminari adottati *con riferimento ad ogni singolo territorio non contenevano alcuna richiesta di variante all'Assetto Insediativo del PTCP né erano presenti elaborati che dimostrassero la coerenza dei PUC con detto strumento di pianificazione. Pertanto è stata esplicitamente richiesta la verifica di compatibilità tra i cinque PUC ed il PTCP, indicando già in fase di preliminare alcuni casi evidenti di contrasto come di seguito elencati:*

ROVEGNO

- Ambito AC-TE, Località Colli, contrasto con il regime NI-MA
- Ambiti AR-TE, Località Loco e Pietranera, contrasto con il regime ANI-MA per Loco e IS-MA per Pietranera
- Ambito AR-TE-P, Località La Piana (impianto acque minerali), contrasto con il regime ANI-MA
- Ambito AR-TE-P, Località Carchelli, contrasto con il regime ANI-MA
- Ambito AR-FT-SN (art.56 NCC), antiche miniere, contrasto con il regime ANI-MA nel caso in cui la nuova edificazione comporti più di un edificio (lettura correlata ad art.45 NCC)
- Ambito AR-FT-SN, Ex Colonia di Rovegno, contrasto con il regime ANI-MA per l'eventuale quota parte di campeggio se realizzato ai sensi della LR 2/08 e s. m.e i.
- Ambito AR-FT-SN, Campeggio Le Fontanelle, contrasto con il regime ANI-MA relativamente agli interventi di sostituzione edilizia previsti.

FASCIA

- Ambito AR-TE-P, Località SS45 - Due Ponti, contrasto con il regime IS-MA
- Ambito AR-TE-C, Località SS45 - Due Ponti, contrasto con il regime IS-MA

FONTANIGORDA

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
30 DIC. 2016
(Dott. Roberta Rossi)

- Ambito AR-TE-C, Località Canale, contrasto con il regime ID-MA
-

GORRETO

- Ambito AR-TE-P, Capoluogo, contrasto con il regime ANI-MA
- Ambito AR-TE-P, Località Isola Piana, contrasto con il regime ANI-MA
- Ambito AR-FT-SN, previsione urbanistica per Palazzo Centurione in contrasto con il regime ANI-MA per l'ammissibilità di realizzare parcheggi interrati
- Ambito AR-TE-C, Località Canneto, contrasto con il regime IS-MA
- Ambito AR-TE, Località Capoluogo – Isola Piana, contrasto con il regime ANI-MA

RONDANINA

- Ambiti AC-TE, Località Fontanasse, Conio-Avena, Retezzo contrasto con il regime NI-MA per le previsioni di nuova costruzione di cui all'art.49 delle NCC
- Ambito AR-TE, Località Retezzo, contrasto con il regime NI-MA

VALUTAZIONI SPECIFICHE SU OGNI PUC DEI CINQUE COMUNI DELLA VALTREBBIA

ROVEGNO

➢ ***AC-TE:*** *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune correzioni delle perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP, da adeguare alle effettive dimensioni dell'edificato storico e delle fasce di espansione nei seguenti casi:*

- *Località Barbieri da NI-CO ad ANI-MA per porzioni non interessate da ambito AR-TE*
- *Località Poggio, Spescia, da NI-Co ad ANI-MA per ambiti AC-TNI*
- *Località Giardino da includere in NI-CO*
- *Località Foppiano da includere in NI-CO le porzioni d'ambito AR-TE e AR-FT-SN*

➢ ***AR-TE:*** *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune correzioni delle perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Località Pietranera da IS-MA a NI-CO per una porzione
- Loco da ANI-MA a NI-CO andando ad includere le porzioni d'ambito AR-TE e SI-SP-C

➢ ***AR-TEC:*** *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Loco da ANI-MA a NI-CO

➢ ***AR-TE-P:*** *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Località Carchelli da ANI-MA a NI-CO
- Località La Piana ANI-MA regime compatibile solo a condizione che l'attività produttiva sia legata alla filiera del legno o al mantenimento della risorsa bosco e pascolo

➢ ***AR-FT-SN***

- Area antiche miniere - ANI-MA compatibile solo se legata alla fruizione turistica delle ex miniere
- Area Molino di Foppiano - NI-CO
- Aree Mulino del Principe e ponte medioevale - IS-MA
- fonte sulfurea - ex castello di Casanova - IS-MA
- Area ex Colonia - IS-MA e ANI-MA
- Area ex fabbrica del talco e camping Le Fontanelle - ANI-MA

FASCIA

➢ ***AC TR-FFL*** *La disciplina deve darsi carico di regolare concentrazioni e interferenze derivanti da previsioni diverse o di maggior impatto che possono entrare in contatto con la realtà delicata del corso del Trebbia (vd in particolare AR-TE-A Località Due Ponti)*

➢ ***AR-TE.*** *si rileva la necessità di verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Località Due Ponti attualmente in regime IS-MA

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
30 DIC. 2016
(Dott. Roberta Rossi)

SETTORE STAMPA UFFICIALE E SERVIZI
P. CENTURIONE
(Dott. Vincenzo Tarascio)

- ➢ ***AR-TE-C.*** *si rileva la necessità di verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Località Due Ponti e Località Casa del Romano attualmente in regime IS-MA
  - ➢ ***AR-TE-P:*** *si rileva la necessità di verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*
- Località Due Ponti attualmente in regime IS-MA
  - ➢ ***AC-TVP:*** *si rileva che la Località Casa del Romano ricade interamente in tale ambito, che per una parte è compreso in regime ANI-CE ed una parte (dove è collocata la struttura ricettiva) in ANI-MA. Nel progetto definitivo di PUC si dovrà valutare in modo più dettagliato quali siano le porzioni da assoggettare a regimi di pianificazione maggiormente tutelanti e vincolanti e quali siano quelle da considerare porzioni utili per l'eventuale espansione delle attività esistenti, tenendo conto di quanto già esplicitato rispetto alla normativa relativa al rispetto della rete ecologica.*

FONTANIGORDA

- ➢ ***AC-TV-P*** **in Località Barcaggio** *appare incongrua la classificazione ID-CO*
- ➢ ***AR-TE****: verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Località Canale da ANI-MA a NI-CO per la porzione ricadente in ANI-MA
  - ➢ ***AR-TE-P:*** *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*
- Località Bosco delle Fate verificare se ricomprendere l'ambito in regime ID-CO

GORRETO

- ➢ ***AC-TE.*** *Incongruenza nella classificazione del regime IS-MA in cui ricade la frazione Bosco rispetto agli altri nuclei tutti ricadenti in NI-CO o ID-CO, con necessità di valutare l'eventuale variante al PTCP. Invece per le frazioni Cioso e Borgo non si comprende perché queste non siano state ricomprese in ambito AC-TE in quanto la prima ricade in regime ID-CO, già chiaramente conforme a previsioni di consolidamento del nucleo, mentre la seconda è una frazione intermedia tra Canneto e Fontanarossa che potrebbe essere trattata in modo paritario agli altri nuclei comunali, con modifica del regime di PTCP da IS-MA a NI-CO.*
- ➢ ***AR-TE.*** *Si rileva la situazione anomala di alcuni edifici che ricadono in parte sul territorio del Comune di Ottone in Regione Emilia Romagna ed in parte su quello di Gorreto in Regione Liguria. Dall'istruttoria è emerso che il Comune di Gorreto proporrebbe la modifica dei confini regionali per rendere unico il comparto ma tale procedura oltre ad essere estremamente complessa dal punto di vista burocratico non rientra nelle competenze regionali, ma statali. Pertanto si ritiene che anche nel PUC definitivo sia rispettato il confine tra le due entità territoriali.*
- ➢ ***AR-TE-C.*** *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Località Canneto attualmente in regime IS-MA

  AR-TE-P *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*
- Località capoluogo ricadente in regime ANI-MA da ricomprendere in NI-CO
- Località Isola Piana ricadente in ANI-MA da valutare. In particolare dovrà essere verificata l'attualità della classificazione ANI-TR-AI del PTCP per l'ampio comparto ricadente in ambito ACV-TR-FFL rispetto alle previsioni di PUC.
  - ➢ ***AR-FT-SN:*** *verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*
- Capoluogo per la porzione ricadente in ANI-MA da ricomprendere in NI-CO

Emergono inoltre alcun e perplessità rispetto alla possibilità di realizzare interrati presso le Antiche prigioni e Palazzo Centurione.

RONDANINA

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
20 DIC. 2016

- ***AC-TE:*** *si rileva la necessità di verificare nel PUC definitivo l'introduzione di alcune* correzioni delle *perimetrazioni degli attuali regimi di PTCP nei seguenti casi:*

- Località Giardino e Maiada attualmente ricomprese in IS-MA, valutando se motificare il regime in NI-MA

ADEGUAMENTO DEI PROGETTI DEFINITIVI DEI 5 PUC AI RILIEVI REGIONALI - VARIANTI AL PTCP (Voto CTR n. 171/2016)

In relazione ai rilievi come sopra sinteticamente riportati ed al fine di coordinare gli esiti della procedura di VAS sui cinque PUC e le relative prescrizioni, nonché in conseguenza dei rilievi contenuti nel parere reso dalla Provincia di Genova, i progetti definitivi dei cinque PUC, comportanti richieste di varianti del PTCP, sono stati adeguati nei termini indicati nei documenti redatti dai singoli Comuni, in conformità al previgente art 40, comma 1, della lr 36/'97 e s.m. i. di seguito puntualmente considerati e valutati con riferimento ai diversi profili di competenza.

Di seguito si fornisce uno schema riassuntivo delle varianti all' assetto insediativo di livello locale del PTCP proposte con i progetti definitivi di PUC, numerate in base alle relative Relazioni, contenenti le motivazioni di modifica, con la relativa valutazione regionale, a norma dell'art. 80, comma 2, n. 1) della lr n. 11/2015.
Per ogni Comune sono poi individuate le varianti al PTCP richieste.

	FASCIA	*FONTANIGORDA*	*GORRETO*	*RONDANINA*	*ROVEGNO*
RICHIESTE DI VARIANTI AL PTCP (DA.../A....)	*N.6 VARIANTI* *1. IS-MA/ANI-MA* *2. ANI-MA/IS-MA* *3. e 4 ANI-MA/IS-MA* *5. IS-MA/ID-CO + ANI-MA/ID-CO* *6. ANI-CE/ANI-MA*	*N.10 VARIANTI* *1. e 2. IS-MA/ANI-MA* *3. ANI-MA /IS-MA* *4. ANI-MA/IS-MA* *5. IS-MA/ANI_MA* *6. ID-CO/ID-MA* *7. ANI-MA/IS-MA* *8. ANI-MA/ID-CO* *9. ID-CO/ANI-MA* *10. ANI-MA/IS-MA*	*N.5 VARIANTI* *1. ANI-MA/NI-CO* *2. ANI-MA/ID-CO* *3. ANI-TR-ID/ANI-MA* *4. IS-MA/ID-CO* *5.IS-MA/ID-CO + IS-MA/ANI-MA*	*N.1 VARIANTE* *1. IS-MA/ID-CO + IS-MA/ANI-MA*	*N.6 VARIANTI* *1. ANI-MA/NI-CO* *2. IS-MA/NI-CO* *3. ANI-MA/ID-CO* *4. ANI-MA/IS-MA* *5. ANI-MA/AI* *6.ANI-MA/NI-CO+ NI-CO/ANI-MA*

ROVEGNO

1. Località Loco e Località Carchelli - aree ricomprese dal PUC principalmente all'interno degli Ambiti AR-TE, AR-TE-C, AR-TR e SI-SP-PC.

Motivazioni comunali. (Relazione punto a) Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, inserito nella Struttura in diversi ambiti di carattere residenziale e produttivo, in quanto trattasi di un territorio già insediato in continuazione dell'esistente Nucleo Isolato in Conservazione delle Località in questione. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, cartograficamente rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.1

***Modifica da ANI-MA a* NI-CO**

Valutazioni regionali definitive
La variante proposta è ammissibile in quanto assegna al regime NI-CO le porzioni di due località di territorio già urbanizzate, che attualmente sono ricadenti in ANI-MA, rendendo coerente la disciplina paesistica con lo stato dei luoghi.
Per Carchelli non è stata individuata una porzione dell'ambito AC-TR-FFL (Ambito di conservazione del fondovalle fluviale) ricadente in NI-CO da riclassificare in ANI-MA, essendo la norma di PUC mirata alla tutela della percorrenza del Trebbia e pertanto priva di possibilità di consolidamenti del contesto limitrofo edificato. Per tale motivo è da aggiungere detta porzione con riclassificazione da NI-CO ad ANI-MA.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

2. Località Pietranera - aree ricomprese all'interno dell'Ambito AR-TE.

Motivazioni comunali. (relazione punto b) Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Sparso in regime normativo di Mantenimento (IS-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di un complesso edificato multifunzionale esistente da tempo. Per tale motivo si propone di assegnare all'areale in questione la seguente la classificazione del Nucleo Isolato in regime di Conservazione quale naturale prolungamento del nucleo limitrofo, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.2

***Modifica da IS-MA a* NI-CO**

Valutazioni regionali definitive

La variante è ammissibile in quanto tesa a rendere coerente la perimetrazione del nucleo isolato, inglobando porzioni ad oggi escluse dal medesimo ma legate urbanisticamente ad esso.

3. Località Rovegno, Stabilimento Acque minerali - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TE-P.

Motivazioni comunali. Relazione punto c) Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, su cui sorge lo Stabilimento delle Acque Minerali e relative strutturazioni che ne giustificano l'assegnazione all'Insediamento Diffuso. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.3

***Modifica da ANI-MA a* ID-CO**

Valutazioni regionali definitive

La variante proposta è da valutare positivamente in termini di perimetro in quanto comprende la porzione di aree su cui è presente un'attività produttiva esistente, compresa in ambito produttivo di PUC AR-TE-P. Rispetto alla normativa urbanistica approvata si ritiene più idonea la riclassificazione del vigente regime ANI-MA, non coerente con lo stato dei luoghi, in regime AI-MA, anziché il proposto regime ID-CO, in quanto gli interventi previsti sono tesi al mantenimento dell'attività piuttosto che al suo consolidamento, individuando inoltre la tipologia di insediamento ascrivibile ad impianto piuttosto che ad un insediamento di tipo diffuso. La variante pertanto si concreta nella modifica dei regimi da ANI-MA ad AI-MA.

4. Località Rovegno, Colonia - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-FT-SN.

Motivazioni comunali. Relazione punto d) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, attualmente interessato da alcune strutture collegate all'attività della Colonia di Rovegno, giustificandone la richiesta di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, cartograficamente rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.4

***Modifica da ANI-MA a* IS-MA**

Valutazioni regionali definitive

La variante è ammissibile, in considerazione della limitazione funzionale a campeggio prevista dalla norma dell'ambito AR-FT-SN – Area Ex Colonie di Rovengo di cui all'art.56

5. Località Casanova, le Pietre bianche - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AC-TNI con asterisco (*).

Motivazioni comunali. Relazione punto e) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non risulta coerente con la Struttura del PUC che prevede l'inserimento di un ambito destinato ad un "circuito chiuso per le attività sportive a motore quali: motocross, enduro, cross-country, mountain-bike, down-hill," ecc.

Per tale motivo, si propone di assegnare all'areale in questione la classificazione di Attrezzature ed Impianti (AI) per un indirizzo turistico-sportivo in coerenza con gli artt. 54bis e 82 delle Norme del PTCP, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.5.

***Modifica da ANI-MA a* AI**

VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLA VAS

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
30 DIC. 2016
(Dott. Roberta Rossi)

Nel progetto definitivo del PUC del comune di Rovegno è stata inserito l'ambito **AC TNI*** (località Pietre Bianche presso Casanova) ove è consentito "lo svolgimento di attività sportive all'aria aperta a motore e non, di tipo off road quali: motocross, enduro, cross-country, mountain byke, down hill con le seguenti modalità d'intervento: - non alterazione della morfologia dei luoghi;- formazione dei percorsi da mantenersi con fondo naturale; sfalcio della vegetazione infestante senza abbattimento della alberature di alto fusto e di pregio". Nel documento contente le "Determinazioni Comunali in merito all'adeguamento del progetto preliminare alle prescrizioni sulla Vas, ai pareri della Regione/Provincia, alle osservazioni dei privati e con la specificazione delle eventuali conseguenti modifiche da apportare" si indica che tale previsione nasce dall'accoglimento della
proposta del presidente del Moto Club Alta Val Trebbia "in coerenza con il parere della Regione Liguria che proponeva di eliminare la funzione del "Motocross" dalla zona della Colonia di Rovegno". Si rileva che: la funzione motocross rimane indicata nelle norme per le Colonie di Rovegno demandata a variante - quindi non è stata eliminata - e che la previsione aggiuntiva in località Pietre Bianche ricade in rete ecologica (tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti). Gli impatti derivanti da tali attività sono molto rilevanti e richiedono una valutazione attenta: non a caso si tratta di tipologie progettuali incluse negli allegati alla normativa nazionale *e* regionale in materia di VIA. Nella fase di VAS non è stato possibile né verificare la compatibilità della previsione presso le ex Colonie, né a maggior ragione quella presso Pietre Bianche. Pertanto tale previsione non può essere quindi inserita in questa fase di pianificazione, demandando a variante specifica successiva all'entrata in vigore del relativo PUC, rispetto alla quale si rammenta l'obbligo di assoggettamento a VAS. in quanto costituenti riferimento per l'approvazione di tipologie di progetto inserite in allegato alla normativa VIA nazionale (D. Lgs. n. 152/2006).

Valutazioni regionali definitive
La variante allo stato attuale non è ammissibile in quanto né la previsione del motocross né la relativa modifica del regime di mantenimento del territorio non insediato è stata oggetto di valutazione in sede di procedura di VAS o di parere regionale espresso ai sensi del ridetto art.39 della lr 36/1997.

6. Località Foppiano - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti AR-TR, AR-TE e AR-FT-SN.

Motivazioni comunali. Relazione punto f)
Il PTCP vigente classifica l'area come:
- Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA)
- Nucleo Isolato in regime di Conservazione (NI-CO)

A seguito delle previsioni inserite nella Struttura del PUC con l'attribuzione all'intorno del nucleo di Foppiano delle zone d'ambito sopra elencate, è necessario un lieve allineamento sia nella parte a nord che nella parte a sud dell'abitato, per migliorarne la leggibilità normativa. Per tale motivo, anche a seguito delle indicazioni regionali e degli approfondimenti effettuati su tali segnalazioni, si propone di assegnare all'areale in questione la seguente classificazione: parte in Nucleo Isolato in regime di Conservazione (NI-CO) e parte in Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA) quale naturale prolungamento, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.6

Modifica da ANI-MA a* NI-CO + *Modifica da* NI-CO a *ANI-MA

Valutazioni regionali definitive
La variante è ammissibile ed inquadrabile in un aggiornamento della lettura territoriale rispetto ai regimi vigenti di PTCP e all'effettivo contesto edificato esistente.

FASCIA

1. Località Cassingheno - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AC-TNI.

Motivazioni comunali. Relazione punto a) - Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Sparso in regime normativo di Mantenimento (IS-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, allo stato attuale totalmente privo di insediamenti. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.1

***Modifica da IS-MA a* ANI-MA**

Valutazioni regionali definitive
Nella tavola 6.2 la variante non risulta perimetrata né è indicato il nuovo regime di PTCP rispetto a quanto indicato nella tavola 12 al punto 1. Essa consiste nello stralciare un'ampia porzione di territorio boscato

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

attualmente in IS-MA riassegnandolo al limitrofo regime ANI-MA, da ritenersi ammissibile in quanto la classificazione ANI-MA rispecchia i caratteri paesistici dei luoghi.

2. Località Cassingheno - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TR.

Motivazioni comunali. Relazione punto b) - Il PTCP vigente classifica l'area in questione come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di allevamenti e coltivazioni con relativi manufatti agricoli. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.2

***Modifica da ANI-MA a* IS-MA**

Valutazioni regionali definitive

Nella tavola 6.2 la variante non risulta perimetrata né è indicato il nuovo regime di PTCP rispetto a quanto indicato nella tavola 12 al punto 2. Essa consiste nell'inserire nel regime IS-MA una porzione della località Cassingheno ricadente in ambito AR-TR ed è ammissibile in quanto volta a riconoscere l'uso effettivo delle relative aree .

3 e 4 Località Carpeneto - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TR.

Motivazioni comunali. Relazione punto c) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di coltivazioni con relativi manufatti agricoli e viabilità. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata ai pt.3 e 4

***Modifica da ANI-MA a* IS-MA**

Valutazioni regionali definitive

Nella tavola 6.2 la variante non risulta perimetrata né è indicato il nuovo regime di PTCP rispetto a quanto indicato nella tavola 12 ai punti 3. e 4 Essa consiste nell'inserire all'interno del regime IS-MA una porzione di territorio a cornice della località Carpeneto ricadente in ambito AR-TR, da ritenersi ammissibile in quanto riconduce a coerenza la lettura territoriale fatta dal PUC con il PTCP.

5 - Località Beinaschi - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti AR-TR, AR-TE-C e AR-TEP.

Motivazioni comunali. Relazione punto d) - Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Sparso in regime normativo di Mantenimento (IS-MA) ed in Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerenti con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di un complesso edificato a carattere multifunzionale, con una collocazione dei fabbricati eccedenti l'Insediamento Sparso. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.5

***Modifica da IS-MA a* ID-CO + *Modifica da ANI-MA a* ID-CO**

Valutazioni regionali definitive

Nella tavola 6.2 la variante non risulta perimetrata né è indicato il nuovo regime di PTCP rispetto a quanto indicato nella tavola 12 al punto 5. Essa consiste nel comprendere in regime ID-CO le porzioni di aree edificate ricadenti in ambiti di tipo produttivo o di riqualificazione, attualmente in parte ricadenti in ANI-MA ed in IS-MA. La variante è da ritenersi ammissibile.

6 - Località Casa del Romano - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti SI-SP-PC e ACTVP.

Motivazioni comunali. Relazione punto e) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Conservazione (ANI-CE), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di un complesso ad uso osservatorio stellare e relative sistemazioni. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.6.

***Modifica da ANI-CE a* ANI-MA**

Valutazioni regionali definitive

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

Nella tavola 6.1 la variante non risulta perimetrata né è indicato il nuovo regime di PTCP rispetto a quanto indicato nella tavola 12 al punto 6, inoltre nella relazione la variante non è correttamente identificata sia per motivazioni che per valutazioni.
In sede di progetto preliminare di PUC è stata richiesta una valutazione dettagliata al fine di individuare le porzioni di territorio da assoggettare a regimi di pianificazione più tutelanti e vincolanti e quali da considerare effettivamente necessarie all'espansione dell'attività ormai da tempo esistente tenendo anche conto della presenta della rete ecologica.
Si evidenzia che sia la struttura ricettiva che l'osservatorio ricadono in regime IS-MA, mentre solo la viabilità esistente di collegamento tra le due strutture ricade per una minima porzione in ANI-CE. Inoltre tali aree ricadono anche nel perimetro del Parco dell'Antola, oggetto di procedura di VAS, in cui è stato chiesto di verificare la coerenza con i regimi vigenti di PTCP, essendo ricadenti in zona D – aree di sviluppo - D1 – centri di fruizione del parco - disciplinate dagli artt.17 e 19 delle relative NTA, in cui sono consentiti interventi sino alla nuova costruzione nell'ambito della volumetria esistente alla data di approvazione del Piano (la perimetrazione del Piano del parco della zona D1, non coincide con il PTCP né con il PUC). A fronte di tali premesse e considerando che allo stato attuale il Piano del Parco non è ancora stato approvato nella sua forma definitiva ed essendo strumento prevalente rispetto al PUC, si ritiene che la variante richiesta non sia ammissibile e potrà essere oggetto di valutazione specifica solo con riferimento alle previsioni del Piano del Parco una volta entrato in vigore.

FONTANIGORDA

1 e 2 - Località Fontanigorda - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambiti AC-TNI, AR-TR e Bosco delle Fate.

Motivazioni comunali. Relazione punto a) e b)

Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Sparso in regime normativo di Mantenimento (IS-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, inserito nella Struttura in un ambito di conservazione del territorio non insediato, in quanto privo di coltivazioni e strutturazioni. Si propone di assegnare agli areali in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al punti 1 e 2

***Modifica da IS-MA a* ANI-MA**

Valutazioni regionali definitive
La variante proposta è ammissibile e correttamente individuata in cartografia nella tav.12, in quanto assegna al regime ANI-MA porzioni di territorio non insediato occupato da ampie superfici boscate, maggiormente coerente rispetto all'attuale regime IS-MA ed alla perimetrazione degli ambiti AR-TR di PUC.

3 - Località Fontanigorda - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TR.

Motivazioni comunali. Relazione punto c)

Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dal passaggio della Strada Provinciale n. 17 di Fontanigorda, con la presenza sporadica di manufatti lungo la stessa . Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al punto 3

Modifica da ANI-MA a IS-MA

Valutazioni regionali definitive
La variante è da ritenersi ammissibile in quanto tesa a comprendere in regime IS-MA luoghi aventi le stesse caratteristiche di cui ai punti 1 e 2, per altro coincidenti con la struttura del PUC che inserisce tali aree in ambito omogeneo AR-TR.

4 - Località Fontanigorda, Bosco delle Fate - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti AR-TR e SI SP-PC. Motivazioni comunali. Relazione punto d)

Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dal complesso del "Bosco delle Fate" con la presenza di diversi manufatti per la fruizione turistica dell'area che ne giustificano la denominazione 'Sparso'. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al punto 4.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

Modifica da ANI-MA a IS-MA

Valutazioni regionali definitive
I terreni interessati dalla variante sono attualmente occupati da manufatti leggeri e destinati a servizi, posti in una porzione ad est di Fontanigorda Capoluogo. La variante non è da ritenersi ammissibile in quanto il regime vigente ANI-MA è coerente con la tipologia di insediamento esistente a carattere pubblico di cui è previsto il mantenimento ed il PUC non prevede sostanziali modifiche dello stato attuale.

5 Località Fontanigorda - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AC-TNI.

Motivazioni comunali. Relazione punto d) - Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Sparso in regime normativo di Mantenimento (IS-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, inserito nella Struttura in un ambito di conservazione del territorio non insediato, in quanto privo di coltivazioni e strutturazioni. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.5

***Modifica da IS-MA a* ANI-MA**

Valutazioni regionali definitive
Nella tavola 12 la variante risulta interessare un ampio territorio boscato, effettivamente privo allo stato attuale di edificazioni ed infrastrutture, dotato di un elevato grado di naturalità, pertanto la variante è da ritenersi ammissibile in quanto la classificazione ANI-MA rispecchia i caratteri paesistici dei luoghi.

6 Località Barcaggio - Villanova - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti AR-TR e ACTVP.

Motivazioni comunali. Relazione punto e) - Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Diffuso in regime normativo di Consolidamento (ID-CO), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di un quadro naturale e paesaggistico di pregio (che infatti la Struttura del PUC registra come "Ambito di Conservazione del territorio con valore paesaggistico"), in cui s'inseriscono singoli elementi edilizi da mantenere, non ritenendosi quindi opportuno il regime normativo della Conservazione. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.6

***Modifica da ID-CO a* ID-MA**

Valutazioni regionali definitive
La tavola 6.2 non riporta correttamente la classificazione della variante. La relazione al punto e) erroneamente indica come vigente il regime ID-CO di PTCP, mentre le aree sono comprese in ID-MA.
Nella tavola 12 la variante è inquadrata in modo errato: nella legenda al punto 6 ed in cartografia si riporta la modifica da ID-CO ad ID-MA. Già in sede di progetto preliminare di PUC per la località Barcaggio si è rilevata l'incongruenza della classificazione ID-CO, come indicata dagli elaborati. A fronte dell'effettivo regime vigente ID-MA e della richiesta errata di modifica da un regime ID-CO inesistente si ritiene la proposta di variante priva di significato e pertanto non ammissibile.

7 Località Borzine - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TR.

Motivazioni comunali. Relazione punto f) Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di un complesso edificato a carattere rurale esistente da tempo. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.7

***Modifica da ANI-MA a* IS-MA**

Valutazioni regionali definitive
La tavola 6.1 non riporta correttamente né perimetro né classificazione della variante. La variante è condivisibile per le motivazioni sulla base delle quali è stata proposta e per le valutazioni fatte al precedente punto 5

8 Località Canale - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TR.

Motivazioni comunali. Relazione punto g) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, allo stato attuale interessato dalla presenza di un complesso edificato a carattere rurale esistente da tempo. Si propone di assegnare all'areale in

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
30 DIC. 2016
(Dott. Roberta Rossi)

questione la seguente riclassificazione, cartograficamente rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.8.

***Modifica da ANI-MA a* ID-CO**

Valutazioni regionali definitive
Si segnala che nella tav.6.1 il regime indicato per la variante n.8 è ID-MA e non ID-CO come da vigente PTCP. La proposta di modifica dell'attuale regime ANI-MA, in cui ricade una porzione di territorio a nord del nucleo di Canale, in regime ID-CO, riconduce a coerenza la lettura del PTCP rispetto alla realtà dei luoghi ed alla perimetrazione dell'ambito AR-TR di PUC, oltre ad essere stata indicata già in fase di progetto preliminare, ed è pertanto condivisibile

9 Località Canale - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AC-TNI.

Motivazioni comunali. Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Diffuso in regime normativo di Consolidamento (ID-CO), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale privo di edificazioni. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.9

***Modifica da ID-CO a* ANI-MA**

Valutazioni regionali definitive
La variante è sostanzialmente compensativa rispetto a quella di cui al punto 8, riconducendo a coerenza con il PTCP l'attuale assetto dei luoghi privo di insediamenti e boscato ricadente in ambito AC-TNI di PUC, essendo pertanto condivisibile.

10 Località Casoni di Canale - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TR.

Motivazioni comunali. Relazione punto i) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di Mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di alcune edificazioni sparse a carattere rurale esistenti da tempo. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.10

***Modifica da ANI-MA a IS-*MA**

Valutazioni regionali definitive
La tavola 6.1 non riporta correttamente né perimetro né classificazione della variante. La relazione inquadra correttamente la proposta di modifica dell'attuale regime ANI-MA in regime IS-MA, in cui ricade una porzione di territorio a sud dell'insediamento di Casoni di Canale, oggetto di edificazione sparsa, in coerenza con l'attuale assetto dei luoghi e ricadenti in ambito rurale AR-TR di PUC e pertanto da ritenersi condivisibile.

GORRETO

1. Località Capoluogo - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AR-TE-P.

Motivazioni comunali. Relazione punto a) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di mantenimento (ANI-MA), non risulta coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di manufatti a carattere produttivo esistenti da tempo. Si propone di ricomprendere tale area nel limitrofo NI-CO che individua il Capoluogo quale naturale continuazione della stessa rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.1.

***Modifica da ANI-MA a* NI-CO**

Valutazioni regionali definitive
La tavola 6.2 non riporta il perimetro corretto della variante individuata al punto 1 di cui alla tavola 12. Essa consiste nell'includere nell'areale del regime NI-CO porzioni di territorio già edificato e strutturato, inserite in ambiti produttivi o turistico – ricettivi di PUC, attualmente comprese in ANI_MA: La variante è da ritenersi ammissibile per la riconduzione a coerenza con il PTCP l'attuale struttura territoriale.

2. Località Isola Piana - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti AR-TE e AR-TE-P.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Ross)
30 DIC. 2016

SETTORE STAFF CENTRALE

Motivazioni comunali. Relazione punto b) - Il PTCP vigente classifica l'area in questione come Area Non Insediata in regime normativo di mantenimento (ANI-MA), non coerente con l'assetto effettivo della stessa, già allo stato attuale interessata dalla presenza di un complesso edificato multifunzionale esistente da tempo. Si propone di assegnare alle aree in questione e a quelle che le collegano la classificazione Insediamento Diffuso – Consolidamento a congiungersi con l'esistente NI-CO del vicino insediato di Isola Piana, quale naturale continuazione della stessa rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.2.

Modifica da ANI-MA a NI-CO

Valutazioni regionali definitive

La tavola 6.2 non riporta il perimetro corretto della variante individuata al punto 2 di cui alla tavola 12. Essa consiste nell'includere nell'areale del regime NI -CO in cui ricade la località Isola Piana/Cioso porzioni di territorio già edificato e strutturato, inserite in ambiti produttivi di PUC, attualmente comprese in ANI-MA. La variante è da ritenersi ammissibile nei seguenti termini:

- per la porzione ricadente e coincidente con l'ambito AR-TE la riclassificazione è da ANI-MA a NI-CO in quanto l'edificazione è al prosecuzione lungo Trebbia dell'insediamento esistente di Isola Piana;

- per la porzione ricadente e coincidente con l'ambito AR-TE-P la riclassificazione è da ANI-MA a IS-MA in quanto le strutture produttive esistenti si inseriscono in una porzione marginale e conclusiva dell'insediamento di Isola Piana e determinano porzione terminale che precede la pausa di aree non edificate, da mantenere in regime ANI-MA che precedono il successivo nucleo di Cioso.

3. Fiume Trebbia - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AC-TR-FFL.

Motivazioni comunali. Relazione punto c) - Il PTCP vigente classifica l'area come Area Non Insediata in regime normativo di trasformabilità verso un Insediamento Diffuso (ANI-TR-ID), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, né di previsione (Ambito di conservazione del territorio rurale del fondovalle fluviale), già allo stato attuale privo di edificazioni. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.3

Modifica da ANI-TR-ID a ANI-MA

Valutazioni regionali definitive

La tavola 6.2 riporta il perimetro corretto della variante individuata al punto 3 di cui alla tavola 12 senza però indicare né il regime vigente né quello modificato. Essa consiste nell'eliminare un'areale classificato ANI-TR-ID in cui sono comprese porzioni inedificato aventi tipiche caratteristiche vegetazionali di sponda ripale del Trebbia, rientrante in ambito AC-TR-FFL e pertanto da ricomprendere correttamente in regime ANI-MA, pertanto la variante è da ritenersi ammissibile.

4. Località Canneto - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti AR-TE-C e AR-TR.

Motivazioni comunali. Relazione punto d) - Relazione Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Sparso in regime normativo di mantenimento (IS-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di un nucleo edificato a carattere residenziale-rurale esistente da tempo ed avente una sua ben definita circoscrizione. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.4

Modifica da IS-MA a ID-CO

Valutazioni regionali definitive

La tavola 6.2 non riporta il perimetro corretto della variante individuata al punto 4 di cui alla tavola 12 né la classificazione del regime vigente o di quello modificato. Essa consiste nel circoscrivere all'interno di un preciso areale il nucleo della località Canneto ricadente in ambito AR-TR ed AR-TE-C, con modifica dell'attuale regime IS-MA in ID-CO. La variante è da ritenersi ammissibile in quanto riconosce l'esistenza di un nucleo storicamente presente lungo il corso del Trebbia.

5. Località Bosco - aree ricomprese dal PUC all'interno degli Ambiti AC-TE e AR-TR.

Motivazioni comunali. Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamento Sparso in regime normativo di mantenimento (IS-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale in parte interessato dalla

presenza di un complesso edificato a carattere residenziale-rurale esistente da tempo ed avente una sua ben definita circoscrizione, ed in parte con assenza di edifici a carattere residenziale-rurale. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.5.

***Modifica da IS-MA a* ID-CO + *Modifica da IS-MA a ANI-*MA**

Valutazioni regionali definitive

La tavola 6.2 non riporta il perimetro corretto della variante individuata al punto 4 di cui alla tavola 12 ed è indicata la classificazione del regime vigente e non di quello modificato. Essa consiste nella modifica di regime da IS-MA a ID-CO dell'areale in cui è compreso il nucleo della frazione Bosco esistente in analogia con altre località e frazioni presenti sul territorio di Gorreto. Oltre alla riclassificazione si modifica il perimetro dell'attuale regime IS-MA, andando ad escludere porzioni boscate riassegnandole al limitrofo regime ANI-MA. Si ritiene ammissibile la sola variante da IS-MA ad ANI-MA, mantenendo pertanto l'intero nucleo con aree limitrofe in IS-MA, in quanto le previsioni degli ambiti presenti AR-TR e AC-TE sono coerenti con la disciplina degli insediamenti sparsi in regime di mantenimento.

RONDANINA

1. **Località Giardino - aree ricomprese dal PUC all'interno dell'Ambito AC-TE.**

Motivazioni comunali. Il PTCP vigente classifica l'area come Insediamenti Sparsi in regime normativo di mantenimento (IS-MA), non coerente con l'assetto effettivo dell'areale, già allo stato attuale interessato dalla presenza di un complesso edificato a carattere residenziale esistente da tempo. Si propone di assegnare all'areale in questione la seguente riclassificazione, rappresentata nella Tavola 12 - Proposta di Varianti al PTCP, indicata al pt.1.

***Modifica da IS-MA a* ID-CO + Modifica da IS-MA a ANI-MA**

Valutazioni regionali definitive

La variante richiesta in sede di progetto preliminare di PUC era da IS-MA a NI-MA, quella proposta è da IS-MA a ID-CO, con perimetrazione corrispondente al limite dell'ambito AR-TR, comprensiva oltre che della località Giardino anche di quella denominata Maida, posizionata orograficamente in sequenza, in cui sono presenti tre nuclei edificati collegati da un'unica viabilità ricadenti in ambiti AC-TE.

La perimetrazione deve coincidere con l'ambito AR-TR e la classificazione più idonea delle aree in esso comprese è IS-MA, in coerenza con la lettura già fatta la punto 5 di Gorreto, in quanto trattasi di tre nuclei inseriti in ambiti AC-TE, contornati da ambiti AR-TR di presidio in cui la previsione è di sostanziale mantenimento dello stato di fatto. Pertanto la variante si concreta con la revisione del perimetro del vigente IS-MA in coerenza con la struttura del PUC con modifiche di alcune porzioni da ANI-MA ad IS-MA e da IS-MA a d ANI-MA.

PARERE CONCLUSIVO – VARIANTI AL PTPC APPROVATE

Sulla base di quanto sopra considerato e valutato in vista della conclusione dell'iter di formazione dei 5 PUC dei Comuni di Rovegno, Fontanigorda, Fascia, Gorreto e Rondanina, a norma dell'art. 79, comma 3, lett. b) pto 3) della l.r. n. 11/2015 **si esprime parere favorevole:**

- **all' approvazione,** a norma dell'art. 80, comma 2, n. 1) della legge regionale n. 11/2015, **delle varianti al vigente PTCP – assetto insediativo di livello locale, nei termini** di seguito indicati e come riportate nei relativi stralci cartografici;

ROVEGNO

1. Località Loco e Carchelli – da ANI-MA a NI-CO e da NI-CO ad ANI-MA
2. Località Pietranera – da IS-MA a NI-CO
3. Località Rovegno Acque minerali - da ANI-MA a AI-MA
4. Località Rovegno Ex Colonie – da ANI-MA ad IS-MA
6 Località Foppiano – da ANI-MA a NI-CO e da NI-CO ad ANI-MA

FASCIA

1.. Località Cassingheno – da IS-MA ad ANI-MA
2 Località Cassingheno – da ANI-MA ad IS-MA
3 e 4 Località Carpeneto – da ANI-MA ad IS-MA

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

5. Località Beinaschi da IS-MA ad ID-CO e da ANI-MA ad ID-CO

FONTANIGORDA

1. e 2. Località capoluogo da IS-MA ad ANI-MA
3. Capoluogo - da ANI_MA ad IS-MA
5. a sud del Capoluogo – da IS-MA ad ANI-MA
7. Località Borzine – da ANI-MA ad IS-MA
8. Località Canale – da ANI-MA ad ID-CO
9. Località Canale – da ID-CO ad ANI -MA
10 Località Casoni di Canale – da ANI-MA ad IS-MA

GORRETO

1. Capoluogo – da ANI-MA a NI-CO
2. Isola Piana - da ANI-MA a NI-CO e da ANI-MA ad IS-MA
3. Fiume Trebbia - da ANI-TR-ID ad ANI-MA
4. Località Canneto – da IS-MA ad ID-CO
5. Località Bosco – da IS-MA ad ANI-MA

RONDANINA

1 Località Giardino – da IS-MA a ANI-MA e da ANI-MA ad IS-MA

COERENZA LEGISLAZIONE STATALE/REGIONALE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E PAESISTICO/AMBIENTALE (Seduta del 19.12.2016 della Commissione di Lavoro)

Per quanto concerne la componente normativa del Piano ai rende necessario formulare le prescrizioni che seguono, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b) n. 3) della lr 11/2015 al fine sia di assicurare la conformità con la vigente legislazione statale e regionale in materia urbanistico- edilizia e paesistico-ambientale sia di addivenire ad un articolato normativo organico e coerente.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I PRINCIPI, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI NORMATIVE

ART. 1 PRINCIPI FONDATIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE: PROGETTO COORDINATO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

Al comma 1 eliminare le parole "che interessa l'intero comprensorio costituito dagli stessi Comuni", in quanto, nel caso specifico, al momento non è stato costituito alcun comprensorio tra detti comuni dal punto di vista organizzativo, ma l'unione è finalizzata soltanto al reciproco supporto nella stesura ed approvazione del PUC di ciascuna Civica Amministrazione.
Al comma 2 dopo le parole "per il decennio successivo alla sua approvazione " è da inserire "con riferimento all'art. 45 della l.r. n. 36/1997 e s.m."
Al comma 4 eliminare le parole "del comprensorio" per le ragioni di cui al comma 1
A tale ultimo proposito si dispone lo stralcio automatico del riferimento alla forma comprensoriale ed alla "unione dei Comuni" eventualmente contenute nelle successive norme del presente PUC per la motivazione sopraindicata.

ART. 3 DESCRIZIONE FONDATIVA: CONTENUTI FONDAMENTALI ED ELABORATI COSTITUTIVI

Al secondo periodo stralciare da "comma 2 e 7...Provincia di Genova" e sostituire con "Ai fini dell'applicazione di cui all'art. 44 della l.r. n. 36/1997 e s.m. gli elementi cogenti della Descrizione Fondativa sono i seguenti", in coerenza con la sopravvenuta l.r. n. 11/2015 di modifica della l.r. n. 36/1997 e s.m.

CAPO II DISCIPLINA TECNICA GENERALE

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

PARTE I TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDIILZI ED URBANISTICI E DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

ART. 12 TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI

Ferma restando la prevalenza delle norme di attuazione del PTC-VBP nelle zone soggette a rischio idrogeologico sancita al comma 1, per quanto riguarda le altre zone del territorio comunale, relativamente alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi occorre stralciare le parti sottoelencate in quanto non del tutto corrispondenti ed aggiornate rispetto ai contenuti delle relative disposizione della l.r. n. 16/2008 e s.m. e comunque suscettibili di successiva evoluzione. Si ritiene invece corretto mantenere nei ridetti articoli delle norme del PUC il riferimento al corrispondente articolo della l.r. n. 16, senza riprodurne il relativo testo.

Occorre pertanto procedere alla stralcio delle parti dell'art. 12 di seguito indicate e/o alle precisazioni di seguito riportate:

Al punto 1 "ristrutturazione edilizia" si prescrive lo stralcio di tutto il punto e la sostituzione con le seguenti parole: "Valgono le definizioni di cui all'art. 10 della l.r. n. 16/2008 e s.m. "

Al punto 3 "sostituzione edilizia" inserire la seguente frase: "Valgono le definizioni di cui all'art. 14 della l.r. n. 16/2008 e s.m. "

Al punto 4 "nuova costruzione" stralciare e sostituire con "Valgono le definizioni di cui all'art. 15 della l.r. n. 16/2008 e s.m. "

Al punto 5 "pertinenze di un fabbricato" si precisa che per i manufatti pertinenziali non espressamente disciplinati ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l.r. n. 16/2008 e s.m. (e non rientranti nelle "costruzioni rurali di cui al successivo art. 15) trova applicazione quanto previsto dal comma 5 di tale articolo, per cui tali manufatti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico-volumetrici stabiliti dal PUC per le nuove costruzioni.

Al punto 6 "distanze tra edifici" stralciare e sostituire con "Per le distanze tra edifici si rinvia all'art. 18 della l.r. n. 16/2008 e s.m. "

Al punto 7 "Parcheggi privati" si evidenzia la necessità di aggiornare il punto in esame alla luce del vigente art. 19 della l.r. n. 16/2008 e s.m. come modificato dalla l.r. n. 11/2015.

ART. 13 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

Fermo restando il richiamo ai parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r. n. 16/2008 e s.m. di cui al primo comma, si dispone quanto segue:

il punto 1 "superficie accessoria" deve essere stralciato e sostituito dal rinvio all'art. 67, comma 3, della l.r. n. 16: quanto specificato per singoli ambiti deve essere stralciato e riprodotto nel contesto della disciplina urbanistico-edilizia sostanziale dei singoli Ambiti;

il punto 2 "locali interrati" deve essere stralciato e sostituito con il rinvio all'art. 68 della l.r. n. 16/2008 e s.m.;

il punto 3 deve essere stralciato e sostituito con il rinvio all'art. 78 della l.r. n. 16.

ART. 15 COSTRUZIONI RURALI: LEGNAIE, DEPOSITI ATTREZZI, RIMESSE MEZZI AGRICOLI, SERRE, TETTOIE

Relativamente al primo ed all'ultimo comma stralciare e riprodurre nel contesto della disciplina urbanistico-edilizia dei singoli Ambiti

PARTE II - DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO COERENTI CON L'ASSETTO TERRITORIALE

Da stralciare gli artt. da 18 a 29 e sostituire con il rinvio all'art. 13 della lr n. 16/2008 e s.m. che dal 1.01.2017 opera in via automatica.

ART. 30 DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE POTENZIALITA' EDIFICATORIE

Alla lettera A), comma 4, dopo le parole "art. 32" stralciare "comma 8" e sostituire con "comma 4" in coerenza con la sopravvenuta l.r. n. 11/2015 di modifica della l.r. n. 36/1997 e s.m.

CAPO II ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 31 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Al punto 2 stralciare le parole:da "è riservata" ...fino a...".l.r. n. 36/1997 " e sostituire con "è disciplinata dall'art. 51 della l.r. n. 36/1997 e s.m." in coerenza con tale legge regionale come da ultimo modificata.

ART. 32 CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Nel segnalare che occorre correggere la numerazione contenuta in detto articolo, relativamente al punto 5 si dispone l'eliminazione del riferimento al D. Lgs. N. 163/2006 e la sostituzione con il riferimento all'art. 217, comma 1, lettera e) D. Lgs. N. 50/2016 che lo ha abrogato.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

ART. 33 CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO PRODUTTIVO

Si segnala che al primo comma il riferimento all'art. 34 del PUC, derivante da refuso, deve essere sostituito col il richiamo al successivo art. 35 del medesimo PUC;
Stralciare la lettera a) in quanto pleonastica.

ART. 34 PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO

Da stralciare in quanto non necessario, essendo la possibilità di ricorso alla formazione di PUO espressamente prevista dall'art. 48 della l.r. n. 36/1997 e s.m.

ART. 35 STANDARD URBANISTICI DI RIFERIMENTO PER LE CONVENZIONI ATTUATIVE

Al primo punto eliminare il riferimento alla l.r. n. 2/2008 e sostituirlo con il richiamo alla l.r. n. 32/2014.
Stralciare le parti relative ai singoli ambiti e riprodurle nel contesto della disciplina urbanistico-edilizia dei medesimi

ART. 36 CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E NUOVA EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO RURALE FINALIZZATE AL PRESIDIO AMBIENTALE

Al comma 2 dopo le parole "art. 36, comma" aggiungere "3 e 4" in coerenza con l'art. 36 della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla l.r. n. 11/2015

ART. 39 CONVERSIONE ECONOMICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NON REALIZZABILI NELL'AMBITO DI INTERVENTO CONVENZIONATO

Nel primo comma stralciare "il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della DIA" e sostituire con "il rilascio del pertinente titolo edilizio diretto"

TITOLO III DISPOSIZIONI PER L'USO DEL TERRITORIO
CAPO I NORME GENERALI

ART. 40 PESO INSEDIATIVO DEL PIANO

Il secondo punto è da stralciare per intero e da sostituire con il richiamo all'art. 38 della l.r. n. 16/2008 e s.m. in quanto completo ed esaustivo della disciplina del "contributo di costruzione"

ART. 41 CAPACITA' TURISTICO-RICETTIVA DEL COMUNE

Eliminare il riferimento alla l.r. n. 2/2008 e s.m. e sostituirlo con il richiamo alla l.r. n. 32/2014.

ART. 42 FABBISOGNO DI RESIDENZA PRIMARIA (ART. 26 L.R. N. 38/2007e s.m.)

Stralciare e sostituire nei seguenti termini: "Con riferimento al tema dell'edilizia residenziale pubblica, trattandosi di PUC nel quale non è stata determinata la quota del fabbisogno abitativo di edilizia residenziale primaria e la quota da riservare all'ERS, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. c) della l.r. n. 36/1997 e s.m., in sede di applicazione dell'art. 26 bis della l.r. n. 38/2007 e s.m., nelle more della eventuale adozione della specifica variante di cui al comma 3, lett. b) del ridetto art. 26, il previsto contributo aggiuntivo di cui al comma 2 dovrà essere versato alla Regione".

CAPO II – Norme e disciplina paesistica di livello puntuale degli Ambiti

Art.44 – Servizi e infrastrutture pubbliche – fruizione turistica e ricettività dell'Unione dei Comuni. Valenza di livello sovracomunale.

Sostituire "casette sugli alberi" con "unità ricettive sugli alberi"

Art. 48 – Ambiti di conservazione del territorio rurale del fondovalle fluviale: AC-TR-FFL

OTTEMPERANZA ALLA VAS

In merito agli ambiti **AC TR FFL** nel parere VAS si chiedeva di individuare, sulla base del censimento degli accessi all'area fluviale, le aree dove, dal punto di vista bionaturalistico e paesaggistico era ammissibile la realizzazione dei manufatti consentiti dalla relativa norma, al fine di valutarne la compatibilità con quanto previsto in merito alla tutela dei corpi idrici; si chiedeva inoltre di individuare modalità realizzative specifiche dei manufatti per ogni ambito e tipologia di fruizione. La norma degli ambiti AC TR FFL prevede che i manufatti siano localizzati in prossimità degli accessi esistenti sulla strada pubblica, in presenza di giacitura piana senza modifiche della morfologia del terreno a una distanza minima di 200 m tra di loro, e vietando gli interventi di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

realizzazione di manufatti di servizio in aree interessate dalla presenza di habitat di alneti cod. 91EO. Nel documento contenente le determinazioni comunali in merito all'adeguamento del progetto preliminare alle prescrizioni VAS si indica che è stato verificato il tipo di vegetazione che si trova nei pressi degli accessi in alveo censiti dal PUC CO tramite sovrapposizione degli stessi con la Carta della Copertura Forestale e che in linea generale è stato verificato che non risultano interferenze con specie di pregio, trattandosi prevalentemente di querceti, ceduo, resinose e latifoglie. Non è stata fornita però un'analisi puntuale della consistenza e del pregio della vegetazione esistente presso gli accessi né l'individuazione di quali siano gli accessi idonei per la prossimità alla strada pubblica, la presenza di giacitura piana e l'assenza di habitat 91EO. Non si ha quindi un quadro chiaro su quanti manufatti potrebbero essere realizzati e su quali aree vadano ad insistere, e quindi non si riesce a prevedere l'impatto complessivo. Non sono state inoltre definite modalità realizzative specifiche dei manufatti per ogni ambito e tipologia di fruizione. Su queste basi la norma non appare ancora abbastanza cautelativa per la salvaguardia dell'ambiente perifluviale compreso nel corridoio ecologico, viste anche le consistenti dimensioni di Superficie Coperta ammessa. ***La norma deve essere dunque rivista rendendo ammissibili solo strutture leggere facilmente rimovibili, di dimensioni decisamente più contenute di quelle previste, posizionate unicamente in fregio alla strada, in corrispondenza dell'accesso al fiume, senza compromissione della vegetazione esistente. Si ritiene che tale tipologia di struttura possa adeguatamente assolvere al compito di fornire un servizio di ristoro ed eventualmente noleggio attrezzature, nei brevi periodi di interesse per la fruizione balneare o simile dell'alveo fluviale, senza comprometterne le caratteristiche ecologiche. Si rileva inoltre l'opportunità che all'ambito in questione venga attribuito un regime omogeneo di PTCP coerente con le istanze di tutela delle sue peculiarità bionaturalistiche e paesaggistiche, in particolare in corrispondenza dei nuclei abitati o delle aree caratterizzate da livelli di trasformabilità che con tali istanze potrebbero entrare in conflitto.***

Con riferimento alle valutazioni sopra espresse in sede di verifica di ottemperanza alla VAS ed al fine di mantenere la coerenza della previsione di PUC con il vigente PTCP che inserisce tali ambiti prevalentemente in regime ANI-MA, si prescrive quanto segue:

- Alla voce interventi edilizi ammessi eliminare "ristrutturazione edilizia"
- Eliminare il paragrafo "nuova costruzione" da ridenominare "Disciplina dei manufatti di servizio" e sostituire con quanto segue:

"E' Ammessa, con esclusione delle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico, perimetrate nelle tavole n.4 e n.7, per le quali valgono le limitazioni di cui al successivo titolo IV, e delle aree interessate dalla presenza di habitat di alneti (cod. 91 e 0), la realizzazione di piccoli manufatti stagionali a servizio della fruizione attiva dell'ambito (ristoro, deposito bici, di supporto alla balneazione ed alla pesca sportiva).
Dette installazioni sono vietate in ambiti fluviali per i quali sia riconosciuta una conformazione morfologica ancora conservata e la presenza di valori paesaggistici ed ambientali, quali i "terrazzi fluviali" individuati dalla Variante VBP.

- Parametri: superficie coperta massima: 30 mq - altezza massima: 3,00 m.
- Tipologia edilizia - art.61 - tipo n.7 – "edifici rurali di servizio"
- Criteri localizzativi. I manufatti potranno essere installati solo ed esclusivamente su suoli piani e con slarghi sufficienti nelle immediate vicinanze ovvero ai bordi della viabilità principale comunale ed extra-comunale, in corrispondenza delle partenze dei sentieri esistenti di collegamento all'alveo. Tali manufatti non potranno essere posizionati lungo i versanti naturali e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua.
- Accessi all'alveo: non è consentita la realizzazione di nuovi accessi ma il solo mantenimento ed il ripristino a fondo naturale di quelli esistenti
- Gli interventi a carattere manutentivo devono garantire un'accurata sistemazione volta alla migliore qualificazione delle aree aperte esistenti (sedili, aiuole, pavimentazioni, arredi, ecc.) per un migliore godimento delle stesse, con l'impiego di materiali locali e con il potenziamento del patrimonio di verde."
- Parcheggi: privati: non ammessi di nessuna tipologia; pubblici: ammessi nelle aree circostanti il manufatto in base all'estensione dell'area di intervento".

Solo per i Comuni di Rovegno e Gorreto

- Mantenere il paragrafo relativo alla riserva di Pesca Sportiva da inserire in apposito paragrafo separato denominato "Riserve di Pesca"
- Eliminare i paragrafi "Disciplina paesistica di livello puntuale", Criteri localizzativi", caratteri tipologici costruttivi, parcheggi privati, Servizi pubblici, modalità di attuazione.
- Introdurre il seguente paragrafo denominato "Modalità di attuazione"

"Gli interventi di cui sopra sono assimilabili alle opere di urbanizzazione prescritte per gli interventi di nuova costruzione e pertanto possono essere oggetto di scomputo nelle relative convenzioni.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

I predetti manufatti possono essere realizzati senza necessità di asservimento di aree anche a cura di privati proprietari, che ne curano la costruzione e la gestione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato in cui siano contenute le seguenti condizioni:

- ove la struttura non sia di proprietà comunale, l'impegno allo smontaggio del manufatto a termine stagione di fruizione (esclusi quelli di cui sia dimostrato l'utilizzo anche durante il periodo invernale)
- conservare in perpetuo la funzione d'uso prevista e l'apertura al pubblico
- attribuire al Comune la facoltà di prelazione in caso di trasferimento ad altri, salvo il caso di successione ereditaria
- l'obbligazione a rimuovere il manufatto con ripristino delle condizioni naturali preesistenti nel caso di cessazione dell'attività protratta per oltre 12 mesi senza giustificato motivo
- l'impegno alla manutenzione dell'assetto vegetazionale naturale per un estensione di almeno 1.000 mq sui versanti dell'alveo e di ripristino e mantenimento degli accessi all'alveo"

Sostituire il paragrafo "Elementi di mitigazione derivanti dalla sintesi del Rapporto Ambientale" con quanto segue:
"I progetti relativi a detti manufatti devono prevedere la collocazione delle opere all'interno di un'area adeguatamente dimensionata e se a contatto con vegetazione caratterizzata dagli stessi popolamenti vegetali presenti nelle aree limitrofe perifluviali, con obbligo di preservarne le caratteristiche intrinseche. Gli eventuali percorsi lineari esistenti oggetto di ripristino devono correre ad una distanza congrua dall'alveo, in modo da non arrecare disturbo alle specie animali idrofile e da non sottrarre superficie allo sviluppo vegetazionale. I progetti devono inoltre prevedere la predisposizione di idonei sistemi per la gestione dei rifiuti e di meccanismi e controlli finalizzati al massimo contenimento di specie invasive, alloctone e ruderali.
Gli interventi di sistemazione superficiale delle aree su cui saranno collocati i manufatti devono garantire un rapporto di permeabilità dell'80%, nel rispetto della disciplina di cui al successivo art.80 . Non è ammesso l'impiego di sistemi di ritenzione temporanea delle acque meteoriche. Tutte le opere di sistemazione dei terreni debbono essere realizzate con utilizzo di metodi di ingegneria naturalistica e con uso di materiali naturali. Tutti gli interventi devono essere sempre attuati nel rispetto e applicazione delle prescrizioni dettate al successivo art. 69"

Art. 49 – Ambito di conservazione del territorio edificato AC-TE

Per gli ambiti AC-TE, al fine del mantenimento della coerenza con il PTCP per quelli ricadenti in regime NI-MA, deve essere eliminata la possibilità di interventi di nuova costruzione e contenere gli aumenti volumetrici entro il 20% anziché il 35%. Per tale motivo si deve eliminare al paragrafo "nuova costruzione" il punto 2

Art. 56 – Ambito di riqualificazione per la fruizione ludica legata alla valorizzazione di emergenze e manufatti dismessi storico - archeologiche o naturalistiche: AR-FT-SN – Comuni di Rovegno e Gorreto.

- Eliminare dopo il richiamo all'art.12 i riferimenti al punto 1 lettere b) e c)
- Eliminare dalle voci di cui al titolo "destinazioni d'uso ammesse" le funzioni di cui agli artt. 17 e 18 delle presenti norme

Per Rovegno

- al titolo "Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro risanamento conservativo, mutamento destinazione d'uso senza opere" - sostituire con "Ammessi ad esclusione del camping Fontanelle
- al titolo "Ristrutturazione edilizia, Sostituzione edilizia e Nuova costruzione", al punto "Area ex Colonia di Rovegno":
  - al secondo punto sostituire le parole "dell'art. 14 del Titolo III della l.r.2/2008" con "del Capo II della lr 32/2014"
  - al terzo punto sostituire "casette sugli alberi" con "unità residenziali ricettive"
  - eliminare il quarto punto in quanto non approvata la previsione del motocross né la variante al PTCP richiesta
- al titolo "Ristrutturazione edilizia, Sostituzione edilizia e Nuova costruzione", al punto "Area ex fabbrica di talco e camping Le Fontanelle":
  - alla voce "ristrutturazione edilizia" eliminare "in applicazione della disciplina di settore - l.r. n. 2/2008 e regolamento attuativo n.1/2011" e sostituire con "ai sensi del Capo II della lr 32/2014"
  - alla voce "Nuova costruzione" sostituire con quanto segue: "ammessa per ampliamenti entro il 35% del volume geometrico dei manufatti esistenti a destinazione ricettiva. Ammessa per manufatti di servizio utili alla valorizzazione del sito a fini turistici fino a un massimo di 150 mq di S.A. su due livelli"
  - alla voce "Nuova costruzione", all'ultimo capoverso sostituire "casette sugli alberi" con "unità residenziali ricettive"
- al titolo "Tipologia edilizia" sostituire "casette sugli alberi" con "unità residenziali ricettive"
- al titolo "servizi pubblici" al secondo capoverso relativo al parcheggio pubblico previsto nell'area delle Ex Colonie, aggiungere dopo le parole "parcheggio pubblico": "a raso"

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

ORIGINALE

Per Gorreto al titolo "parcheggi privati", alla voce "interrati", aggiungere dopo "Centurione Scotto": "previa verifica di fattibilità in rapporto alle esigenze di tutela del bene monumentale"

Capo III – Infrastrutture e Servizi

Capo IV: Integrazioni speciali della Disciplina paesistica di Livello Puntuale

Art. 60 – Caratteri tipologico-costruttivi
Eliminare il riferimento alla l.r. n. 2/2008 e sostituirlo con il richiamo alla l.r. n. 32/2014.

"Casette Sugli alberi: Destinazione d'uso Turistico ricettiva"
Relativamente alle **case sugli alberi** nel parere VAS si rilevava che i due ambiti AR FT SN in cui sono ammesse nel Comune di Rovegno ricadono in tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti afferenti alla rete ecologica regionale e si chiedeva di argomentare la dichiarata incidenza non significativa. Le normativa è stata integrata dettagliando meglio le caratteristiche delle casette sugli alberi e nel documento contenente le determinazioni comunali in merito all'adeguamento del progetto preliminare alle prescrizioni VAS si conferma la non incidenza sugli elementi della rete ecologica, senza argomentare. Nel PUC definitivo vi è un'unica area AR FT SN in comune di Rovegno, presso le ex Colonie, sovrapposta in parte ad una tappa di attraversamento per specie di ambienti boschivi con specie target: *Rana italica, Salamandrina terdigitata, Speleomantes strinata.* Si ritiene pertanto necessario che venga esplicitamente ammesso un numero limitato di casette di piccola taglia, distanti dagli elementi che costituiscono tappa di attraversamento, e senza servizi igienici. In generale si rileva
come tale tipologia di ricettività possa essere ritenuta di potenziale interesse qualora collegata ad un complessivo intervento di riqualificazione delle ex Colonie, all'interno delle quali potrebbero anche essere reperite tutte le funzioni ad essa necessarie (servizi, usi foresteria, parcheggio, etc.). La relativa norma deve esplicitamente subordinare l'intervento ad un apposito studio bionaturalistico, fecalizzato sulle specie target e sui relativi habitat, finalizzato ad individuare il corretto inserimento delle strutture abitative di tipo alternativo nel contesto
naturalistico. Gli esiti di tale studio devono essere verificati dal Settore Regionale competente preventivamente all'autorizzazione degli interventi.

Si ritiene quindi di dover prescrivere:
- di stralciare l'articolo 56 dalle NCC dei PUC privi dell'ambito AR-FT-SN e la scheda relativa alle casette sugli alberi
- **solo per il Comune di Rovegno** al primo capoverso della scheda relativa alle casette sugli alberi aggiungere dopo il punto quanto segue: "La tipologia di funzione ricettiva dovrà essere scelta tra quelle elencate ai punti di cui all'art. 24 – destinazione d'uso turistico ricettiva, con esclusione della funzione alberghiera per le Antiche Miniere, Molino di Foppiano, Area Mulino del Principe e Castello di Casanova, per le aree non edificate delle Ex Colonie, camping le Fontanelle"

- Per i soli **Comuni di Rovegno e Gorreto** le seguenti modifiche alla scheda relativa alle casette sugli alberi:
  - Dimensioni massime eliminare le parole "compreso bagno"
  - Dotazioni eliminare le parole "servizi igienici in caso di appartenenza a complessi turistici strutturati"
  - Tipologia eliminare dopo casette abitabili "con o
  - Eliminare punto relativo a terrazze belvedere di 6 mq
  - Dopo il punto "specie arboree inserire": In sede di progettazione dovrà essere redatto uno studio specifico di analisi dell'assetto vegetazionale esistente e previsto, al fine di individuare gli alberi idonei ad ospitare le casette, la cui valutazione di ottemperanza alla VAS dovrà essere svolta preventivamente dal settore Biodiversità regionale.
  - Sostituire il capoverso inerente l'autorizzazione paesaggistica con quanto segue:
  - "La realizzazione delle casette sugli alberi è soggetta a titolo edilizio ed ad autorizzazione paesaggistica in caso in cui siano interessate aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004. Nel caso in cui la funzione ricettiva sia ascrivibile alla categoria di cui agli artt.12 e 13 della lr 32/2014 le casette sugli alberi devono intendersi assimilabili ai manufatti mobili stanziali e rispettare le relative percentuali di legge rispetto alle aree da lasciare libere.
  - Eliminare dalla scheda gli argomenti "Edifici oggetto di condono" e "Beni culturali" essendo non pertinenti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LA FLESSIBILITA', L'AGGIORNAMENTO E LE VARIANTI NON SOSTANZIALI DEL PIANO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Roberta Rossi)
30 DIC. 2016

ART.82 CONTENUTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO ART. 43 L.R. N. 36/1997 E S.M.
Da stralciare e sostituire con il rinvio all'art. 43 della l.r. n. 36/1997 e s.m.

ART. 83 VARIANTI NON SOSTANZIALI ART. 44 L.R. N. 36/1997 E S.M.
Da stralciare e rinviare all'art. 44 della l.r. n. 36/1997 e s.m.

Art. 84 INTERVENTI AMMISSSIBILI NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI URBANISTICI DECADUTI
Da limitare al rinvio all'art. 84 dell'art. 16/2008 e s.m. con stralcio delle altre parti

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RACCORDO

ART. 86 TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI IN BASE ALLA DISCIPLINA DEL PREVIGENTE STRUMENTO URBANITICO GENERALE
Da eliminare e sostituire con rinvio all'art. 34, comma 7, della l.r. n. 16/2008 e s.m.

ART. 87 TABELLA DI RACCORDO TRA GLI AMBITI DEL PUC E LE ZONE OMOGENEE DEL D.M. 2.4.1968
Al comma 1 sostituire "comma 3, con "comma 2" per assicurare la coerenza con la l.r. n. 36/1997 come da ultimo modificata dalla l.r. n. 11/2015.

Art. 88 DESTINAZIONI D'USO NON COMPATIBILI
La norma è da meglio formulare nel senso che gli interventi devono essere limitati alla mera conservazione degli edifici e pertanto alle sole opere di manutenzione straordinaria.

Art. 89 – COSTRUZIONI E DFESTINAZIONI D'USO IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA PREVIGENTE
Da stralciare in quanto si segnala che relativamente alle due ipotesi di cd. "sanatoria giurisprudenziale" previste nei previgenti articoli 43, comma 8, e 49, comma 5, della l.r. n. 16/2008 e s.m., correlate alla sopravvenuta approvazione di un nuovo PUC, per superare i profili di incostituzionalità mossi dal Governo, il legislatore ligure ha abrogato tali disposizioni con la l.r. n. 3/2013

ART. 91 MISURE DI SALVAGUARDIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO
Il secondo comma è pleonastico rispetto alla norma di legge e pertanto è da eliminare

Rapporti tra i cinque PUC e il Piano del Parco del Monte Antola

Con DGR n.227 del 18.3.2016 si è conclusa la procedura di VAS sul Piano del Parco del Monte Antola rispetto al quale alcune porzioni dei territori di FASCIA, RONDANINA e GORRETO che vi ricadono.
Attualmente il Piano del Parco non è ancora stato approvato dalla Regione Liguria e pertanto non è in vigore ma vige la salvaguardia rispetto a quello precedente.

Rispetto ai progetti definitivi di PUC in argomento le aree interessate che ricadono nella perimetrazione del Piano del Parco in corso di approvazione sono le seguenti.

FASCIA
- Casa del Romano ambiti AR-TE A e SI/SP-PC – Piano del parco zone D1 e B2

GORRETO
- Località Varni e nuova viabilità - zona B3

RONDANINA
- Località Giardino ambito AR-TR - zona C
- Località Retezzo ambito AR-TR – zona C
- Ambito AC-TR-FFL in prossimità del lago del Brugneto – zona D2
- Località Fontanasse, ambiti AR-TR, AC-TR-FFL e AC-TE – zona B1 e C

Richiamate le considerazioni svolte in ordine alle varianti al PTCP di cui ai punti 5 di Rovegno, 6 di Fascia si ritiene di demandare all'entrata in vigore del Piano del Parco la valutazione di coerenza delle previsioni dei PUC con la disciplina prevalente del ridetto Piano del Parco del Monte Antola.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
30 DIC. 2016
(Dott. Roberta Rossi)

ORIGINALE

SCHEMA N. ..... NP/27438 DEL PROT. ANNO 2016	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio Urbanistica - Settore

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE

L' art. 15 delle NCC dei cinque PUC è rimasto sostanzialmente invariato, in essoi sono comprese legnaie, depositi attrezzi, rimesse per mezzi agricoli, serre e tettoie (per le prime tre tipologie ammesse in muratura).

Al fine di assicurare la compatibilità con il PTCP si prescrive l'esclusione degli Ambiti l'AC-TR-FFL e l'AC-TNI ricadente in ANI-CE di PTCP, dall'applicazione del predetto art 15 delle NCC.

SOTTOTETTI

Si rimette ad un successivo intervento comunale l'inserimento della disciplina di recupero a fini abitativi dei sottotetti e di altri locali da estendere agli edifici ultimati dal 2001 al 2014 in applicazione dell'art. 7 della l.r. n. 24/2001 e s.m.. Pertanto in assenza di tale disciplina trova applicazione la l.r. n. 24/2001 in deroga al PUC per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di tale legge, ai sensi dell'art. 1 della medesima l.r. n. 24.

PIANO CASA

E' da precisare che la disciplina contenuta negli artt. 12 e 30 delle NTA, unitamente alla disciplina specifica dei singoli Ambiti, è tale da potersi intendere come sostitutiva della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 1, comma 2, della l.r. n. 49/2009 e s.m.
Pertanto dalla data di entrata in vigore del PUC non troverà più applicazione la citata l.r. n. 49/2009 e s.m.
Alla luce di quanto sopra la frase contenuta nell'art. 12, pag. 14 "ampliamento massimo consentito, pari al limite stabilito dalla l.r. n. 49/2009 pari al 35% del volume esistente" deve essere sostituita con la seguente: "l'ampliamento massimo consentito pari, in ragioni delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e urbanistiche del territorio comunale, al 35% del volume esistente"

PARERE CONCLUSIVO

Sulla base di quanto sopra considerato e valutato in vista della conclusione dell'iter di formazione del PUC dei Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina, Rovegno, a norma del combinato disposto dell'art 80, comma 2, n. 1) della legge regionale n. 11/2015 e dell'art. 79, comma 3, lett. b, n. 3), della medesima LR 11/2015, come da ultimo modificato dall'art. 29 della LR 29/2016, **si esprime parere favorevole:**

- **all'approvazione,** a norma dell'art. 80, comma 2, n. 1) della legge regionale n. 11/2015 e s.m. , **delle varianti al vigente PTCP – assetto insediativo di livello locale, nei termini sopra specificati nel Voto del CTR n. 171/2016.**

- **all'assunzione delle determinazioni conclusive di competenza della Giunta Regionale sul Progetto Definitivo di PUC** - inerenti la rispondenza delle relative previsioni ai rilievi regionali formulati nel parere reso sul Progetto Preliminare di PUC con DGR nn. 1514, 1513, 1515, 1512, e 1511 del 5.12.2014 e la conformità alla legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia, e paesistico-ambientale - determinazioni che sono subordinate all'osservanza delle prescrizioni in precedenza riportate comportanti l' obbligo di adeguamento degli atti da parte del Comune, previa loro accettazione con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione definitiva del PUC .

F.to Il Presidente
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

F.to Il Segretario
(Dott. Adolfo Laiolo)

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
23.12.16
(Arch. Barbara Montarsolo)

Data - IL SEGRETARIO
30 DIC. 2016
(Dott.ssa Roberta Rossi)

ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Barbara Montarsolo)

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Genova, 23-11-2016

Prot. PG/2016/0280734

G.13.17.4/1/2012

Settore: **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE e SVILUPPO SOSTENIBILE**

REGIONE LIGURIA
21 DIC 2016
Montarsolo
CLASS/FASC. 2014/G11.6.3/42 FASCIA

p.c:

Comune di Fascia
comunefascia@actaliscertymail.it

Comune di Fontanigorda
comunefontanigorda@actaliscertymail.it

Comune di Gorreto
comune.gorreto@actaliscertymail.it

Comune di Rondanina
comunerondanina@pec.it

Comune di Rovegno
comune.rovegno@legalmail.it

Città metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Regione Settore Urbanistica
Regione Settore Parchi e Biodiversità

Oggetto: PUC CO della Val Trebbia- Piani urbanistici coordinati dei Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina e Rovegno- Progetti definitivi approvati rispettivamente con DCC n. 24 del 29/07/2016, DCC n.24 del 23/07/2016, DCC n.28 del 27/07/2016, DCC n. 30 del 16/07/2016, DCC n. 23 del 23/07/2016 Ottemperanza alle prescrizioni dei pareri motivati VAS di cui alle DGR 1253, 1252, 1251, 1250, 1249 del 14/10/2014

In riferimento ai piani urbanistici dei comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina e Rovegno e relativi elaborati costitutivi si prende atto positivamente del processo di elaborazione e valutazione coordinato dei piani avviato con lo scoping nel 2014 e proseguito con la VAS che ha consentito di perseguire obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale coordinati e su area vasta. Permangono ancora alcune modifiche da apportare ai piani in ottemperanza ai pareri motivati VAS in oggetto riportate in allegato
Restando a disposizione per chiarimenti si porgono distinti saluti

Il Dirigente
(Dott. Nicola Poggi)

Dipartimento Territorio Settore VIA
Via D'Annunzio, 111, 16121 Genova
e-mail vas@regione.liguria.it

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Barbara Montarsolo)

ORIGINALE

- **Depurazione.** Nel parere motivato VAS si chiedeva di introdurre indicazioni in norma per risolvere/prevenire anche le situazioni ove il PUC prevede incremento insediativo comportanti criticità unicamente estiva indicate in rapporto ambientale per le frazioni di Casanova per Rovegno e di Capoluogo e Fontanarossa per Gorreto. Nella norma relativa agli ambiti AR-TE-C non si rileva l'introduzione, relativamente a tali frazioni, dell'obbligo per le nuove edificazioni di dotarsi di un sistema autonomo di trattamento dei reflui, con le caratteristiche previste per legge e specificate nel Piano di Tutela delle Acque vigente. Occorre inserire tale condizione o giustificare diversamente la non ottemperanza. Permane valida l'indicazione circa la necessità di gestire con ATO, attraverso la programmazione di medio termine, l'adeguamento dei sistemi depurativi nelle zone ove esista criticità in tal senso"

- **Esiti della valutazione di incidenza:**
Nel parere motivato si chiedeva di verificare le previsioni del PUC CO rispetto a quanto stabilito per i tre SIC interessati dalle Misure di Conservazione generali, sito specifiche, habitat specifiche e specie-specifiche approvate con DGR 686/2014, al fine anche di specificare meglio e indirizzare le norme inerenti attività ammesse, non ammesse, e i contenuti delle convenzioni per gli interventi di recupero e nuova edificazione nel territorio rurale finalizzate al presidio ambientale, e di integrare le convenzioni che contengono elementi di tutela solo per i corridoi di ambienti acquatici con altri inerenti i corridoi di ambienti aperti e in generale terrestri. I comuni hanno obiettato che la citata DGR "ha avuto parere contrario dalla VI Commissione del Consiglio Regionale pertanto gli sviluppi futuri sono ancora da ipotizzare" e che hanno "ritenuto più opportuno verificare la coerenza delle previsioni con i piani di gestione nonostante non si sia arrivati ancora ad una fase definitiva in quanto presentano molti contenuti come le misure regolamentari che sono state valutate e prese in considerazione al fine di evitare conflitti o problematiche con la Rete Ecologica Ligure". A questo proposito si fa presente che le Misure di conservazione per i siti della Regione biogeografica continentale di cui alla citata DGR hanno regolarmente proseguito il loro iter di approvazione come definito dall'art. 4 lr 28/2009 e sono state trasmesse al Ministero (rif. DGR 72 del 03/02/2015 "Legge regionale n° 28/2009- Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica continentale di cui alla DGR 868/2014. Valutazioni pervenute"); occorre quindi tenerne conto, fatte salve eventuali loro diverse specificazioni a cui si potrebbe giungere con l'approvazione definitiva del Piano Integrato del Parco dell'Antola.

In merito alla **strada Alpe-Varni** si chiedeva di chiarire se l'opera fosse già realizzata o di previsione e nel caso la si intendesse confermare si indicava la necessità di integrare lo studio di incidenza del PUC CO. Il Comune ha fatto presente che il progetto definitivo della strada è già stato sottoposto a valutazione di incidenza; nel frattempo con la progettazione esecutiva è variata una porzione del tracciato. E' opportuno quindi aggiornare lo studio di incidenza a livello progettuale limitatamente al tratto il cui tracciato è variato rispetto al progetto definitivo. Si ricorda che la fruizione del percorso è soggetta alle misure regolamentari gestionali individuate dall'approvando Piano del Parco integrato dell'Antola e richiamate anche nel parere motivato VAS relativo al suddetto piano, di cui alla DGR 227 del 28/03/2016 sezione Osservazioni.

In merito agli ambiti **AC TR FFL** nel parere VAS si chiedeva di individuare, sulla base del censimento degli accessi all'area fluviale, le aree dove dal punto di vista bionaturalistico e paesaggistico era ammissibile la realizzazione dei manufatti consentiti dalla relativa norma, al fine di valutarne la compatibilità con quanto previsto dallo stesso PUC CO in merito alla tutela dei corpi idrici; si chiedeva inoltre di individuare modalità realizzative specifiche dei manufatti per ogni ambito e tipologia di fruizione. La norma degli ambiti AC TR FFL è stata integrata imponendo che i manufatti siano localizzati in prossimità degli accessi esistenti sulla strada pubblica, in presenza di giacitura piana senza modifiche della morfologia del terreno a una distanza minima di 200 m tra di loro, e vietando gli interventi di realizzazione di manufatti di servizio in aree interessate dalla presenza di habitat di alneti cod. 91E0. Nel documento contenente le determinazioni comunali in merito all'adeguamento del progetto preliminare alle prescrizioni VAS si indica che è stato verificato il tipo di vegetazione che si trova nei pressi degli accessi in alveo censiti dal PUC CO tramite sovrapposizione degli stessi con la Carta della Copertura Forestale e che in linea generale è stato verificato che non risultano interferenze con specie di pregio, trattandosi prevalentemente di querceti, ceduo, resinose e latifoglie. Non è stata fornita però un'analisi puntuale della consistenza e del pregio della vegetazione esistente presso gli accessi né l'individuazione di quali siano gli accessi idonei per la prossimità alla strada pubblica, la presenza di giacitura piana e l'assenza di habitat 91E0. Non si ha quindi un quadro chiaro su quanti manufatti potrebbero essere realizzati e su quali aree vadano ad insistere, e quindi non si riesce a prevedere l'impatto complessivo. Non sono state inoltre definite modalità realizzative specifiche dei manufatti per ogni ambito e tipologia di fruizione. Su queste basi la norma non appare ancora abbastanza cautelativa per la salvaguardia dell'ambiente perifluviale compreso nel corridoio ecologico, viste anche le consistenti dimensioni di Superficie Coperta ammessa. La norma deve essere dunque rivista rendendo ammissibili solo strutture leggere facilmente rimovibili, di dimensioni decisamente più contenute di quelle previste, posizionate unicamente in fregio alla strada, in corrispondenza dell'accesso al fiume, senza compromissione della vegetazione esistente. Si ritiene che tale tipologia di struttura possa adeguatamente assolvere al compito di fornire un servizio di ristoro ed eventualmente

nap. 7.A

30 DIC. 2016

noleggio attrezzature, nei brevi periodi di interesse per la fruizione balneare o simile dell'alveo fluviale, senza comprometterne le caratteristiche ecologiche.
Si rileva inoltre l'opportunità che all'ambito in questione venga attribuito un regime omogeneo di PTCP, coerente con le istanze di tutela delle sue peculiarità bionaturalistiche e paesaggistiche, in particolare in corrispondenza dei nuclei abitati o delle aree caratterizzate da livelli di trasformabilità che con tali istanze potrebbero entrare in conflitto.

Relativamente alle **case sugli alberi** nel parere VAS si rilevava che i due ambiti AR FT SN in cui sono ammesse nel Comune di Rovegno ricadono in tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti afferenti alla rete ecologica regionale e si chiedeva di argomentare la dichiarata incidenza non significativa. Le normativa è stata integrata dettagliando meglio le caratteristiche delle casette sugli alberi e nel documento contenente le determinazioni comunali in merito all'adeguamento del progetto preliminare alle prescrizioni VAS si conferma la non incidenza sugli elementi della rete ecologica, senza argomentare. Nel PUC definitivo vi è un'unica area AR FT SN in comune di Rovegno, presso le ex Colonie, sovrapposta in parte ad una tappa di attraversamento per specie di ambienti boschivi con specie target: *Rana italica, Salamandrina terdigitata, Speleomantes strinatii*. Si ritiene pertanto necessario che venga esplicitamente ammesso un numero limitato di casette di piccola taglia, distanti dagli elementi che costituiscono tappa di attraversamento, e senza servizi igienici. In generale si rileva come tale tipologia di ricettività possa essere ritenuta di potenziale interesse qualora collegata ad un complessivo intervento di riqualificazione delle ex Colonie, all'interno delle quali potrebbero anche essere reperite tutte le funzioni ad essa necessarie (servizi, usi foresteria, parcheggio, etc.). La relativa norma deve esplicitamente subordinare l'intervento ad un apposito studio bionaturalistico, focalizzato sulle specie target e sui relativi habitat, finalizzato ad individuare il corretto inserimento delle strutture abitative di tipo alternativo nel contesto naturalistico. Gli esiti di tale studio devono essere verificati dal Settore Regionale competente preventivamente all'autorizzazione degli interventi.

Nel progetto definitivo del PUC del comune di Rovegno è stata inserito l'ambito AC TNI* (località Pietre Bianche presso Casanova) ove è consentito "lo svolgimento di attività sportive all'aria aperta a motore e non, di tipo off road quali: motocross, enduro, cross-country, mountain byke, down hill con le seguenti modalità d'intervento: - non alterazione della morfologia dei luoghi;- formazione dei percorsi da mantenersi con fondo naturale; sfalcio della vegetazione infestante senza abbattimento della alberature di alto fusto e di pregio". Nel documento contente le "Determinazioni Comunali in merito all'adeguamento del progetto preliminare alle prescrizioni sulla Vas, ai pareri della Regione/Provincia, alle osservazioni dei privati e con la specificazione delle eventuali conseguenti modifiche da apportare" si indica che tale previsione nasce dall'accoglimento della proposta del presidente del Moto Club Alta Val Trebbia "in coerenza con il parere della Regione Liguria che proponeva di eliminare la funzione del "Motocross" dalla zona della Colonia di Rovegno". Si rileva che: la funzione motocross rimane indicata nelle norme per le Colonie di Rovegno demandata a variante - quindi non è stata eliminata - e che la previsione aggiuntiva in località Pietre Bianche ricade in rete ecologica (tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti). Al di là del fatto che di entrambe le previsioni non è acclarata la compatibilità con il PTCP, né la conseguente possibilità di inserirle nella struttura del PUC, gli impatti derivanti da tali attività sono molto rilevanti e richiedono una valutazione attenta; non a caso si tratta di tipologie progettuali incluse negli allegati alla normativa nazionale e regionale in materia di VIA. In questa fase di VAS non è stato possibile né verificare la compatibilità della previsione presso le ex Colonie, né a maggior ragione quella presso Pietre Bianche. Nessuna delle previsioni può essere quindi inserita in questa fase di pianificazione; qualora introdotta in variante successivamente all'entrata in vigore del relativo PUC, si rammenta l'obbligo di assoggettamento a VAS, in quanto costituenti riferimento per l'approvazione di tipologie di progetto inserite in allegato alla normativa VIA nazionale (D. Lgs. n. 152/2006).

Piano di monitoraggio
Relativamente al piano di monitoraggio, si chiede di inserire tra gli indicatori:

- popolazione esposta a rischio idraulico e idrogeologico (target: riduzione della popolazione esposta),
- attività e servizi esposti a rischio idraulico e idrogeologico (target: riduzione attività esposte),
- capacità residua depuratore (target: aumento degli AE collettati e mantenimento AE di progetto>= AE collettati)- Nota: prevedere la descrizione di ciascun impianto di depurazione presente nel comune e relativa efficienza, riportare i dati di AE di progetto e AE collettati per ciascun depuratore frazionale ed il numero di depuratori individuali
- numero di interventi in ambito ACTRFF. Note: descrivere gli interventi realizzati

In merito all'efficacia delle norme di PUC nell'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e all'efficientazione energetica si chiede di inserire il riferimento anche ai kWh prodotti oltre che al già presente numero di impianti.

Dipartimento Territorio Settore VIA
Via D'Annunzio, 111, 16121 Genova
e-mail vas@regione.liguria.it

0 0 DIC. 2016

REGIONE LIGURIA
SETTORE URBANISTICA

12 GEN. 2017

COMUNE DI FASCIA (GE)

ORIGINALE

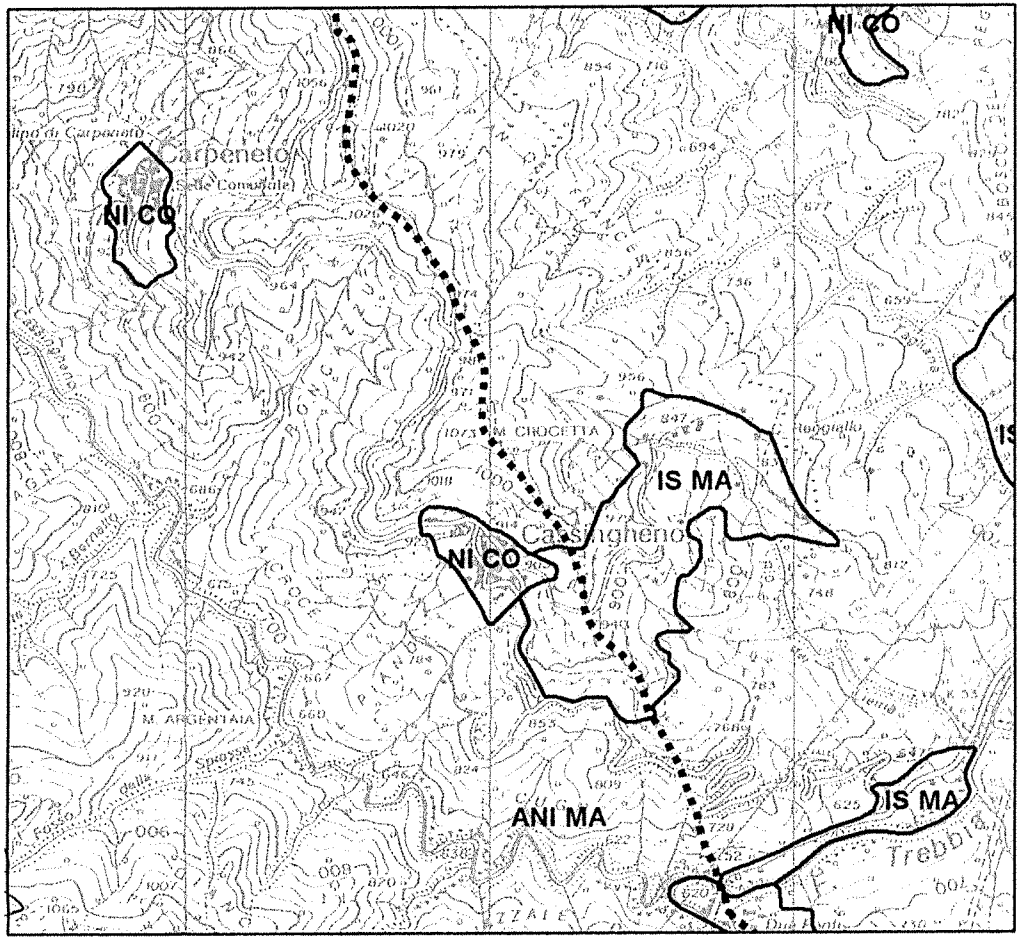
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO VIGENTE
APPROVATO CON D.C.R. n. 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990 s.m. e i.

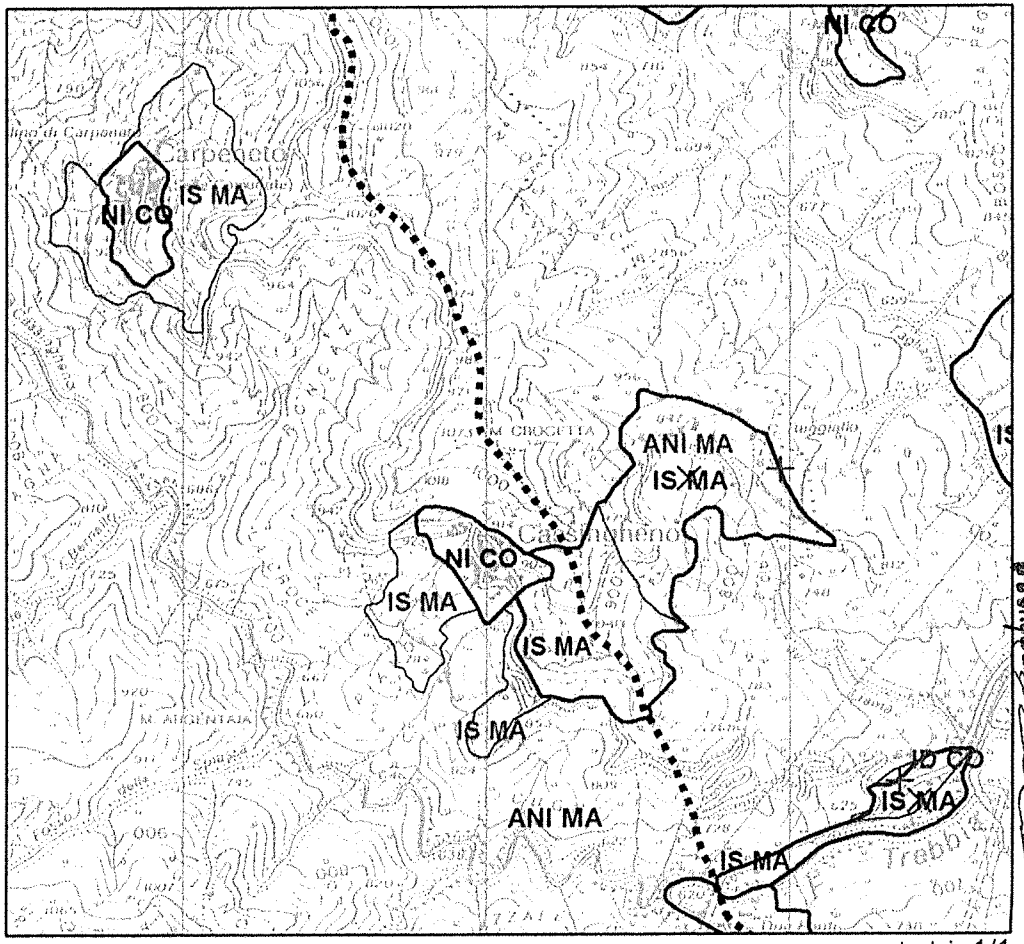
APPROVAZIONE DI VARIANTE AL
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO

IN SEDE DI CONCLUSIONE DEL P.U.C. DEL COMUNE DI FASCIA (GE)
AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 3 DELLA L.R. n. 11/2015

Stralcio tav. 10 , livello locale, assetto insediativo - Scala 1:25.000

D.G.R. n. IN DATA





stralcio 1/1

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Barbara Montarsolo)

DAP. 26